

TORNATA DEL 5 MARZO 1869

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE MARI

SOMMARIO. *Atti diversi. = Rinunzia del deputato Bottari. = Comunicazione del ministro per la marina di una relazione. = Discussione del disegno di legge per spesa occorrente alla trasformazione di armi a retrocarica — Domanda del deputato Marolda, e spiegazione del presidente del Consiglio — Votazione e approvazione di questo progetto e di quelli per proroga della franchigia della fiera di Sinigaglia, e per concorso dello Stato nella spesa per un ospedale a Soragna. = Presentazione delle relazioni sul bilancio dell'entrata, e della spesa dell'asse ecclesiastico, e sui progetti per assegnamenti in favore di alcuni istituti di beneficenza, e per maggiori spese per opere idrauliche. = Seguito della discussione dello schema di legge per l'ordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale — Considerazioni del deputato Minghetti sull'aggiunta del deputato Peruzzi circa la presidenza e le attribuzioni delle deputazioni provinciali, e sua adesione all'emendamento della Commissione — Spiegazioni del deputato Crispi — Emendamenti svolti dai deputati Piolti de' Bianchi, Brunetti e Raeli — Lettura di altri emendamenti. = Annunzio d'interpellanza del deputato Bizio sulla legislazione penale relativa al duello.*

La seduta è aperta al tocco.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

CALVINO, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,514. Zoli Giovanni Battista, da Forlì, rassegna alcune considerazioni e documenti alla Camera perchè le piaccia di deliberare intorno alla domanda del procuratore generale del Re di Firenze, per procedere contro il deputato Mazzucchi.

12,515. I mugnai della provincia mantovana chiedono l'abolizione della tassa di palatico a sollievo di quelle popolazioni.

12,516. Il presidente dell'associazione nazionale italiana di mutuo soccorso degli scienziati, letterati ed artisti di Napoli si rivolge alla Camera per ottenere la concessione gratuita del locale demaniale dove ha sede attualmente l'istituto chimico.

12,517. Il sindaco di Genzano, provincia di Basilicata, rassegna alla Camera una unanime deliberazione di quella Giunta municipale per ottenere classificata nella seconda categoria la strada da Genzano a Spinazzola, anche nell'interesse delle tre provincie finite.

12,518. Alcuni avvocati di Treviso e di Feltre, ripetendo i voti esterni da altre deputazioni e dagli avvocati veneti, chiedono che si modifichino i Codici prima della loro promulgazione in quelle provincie.

12,519. Colli Carlo marchese, Savina Giuseppe ed

altri 4 cittadini d'Asti, come mallevadori del pagamento della tassa di macinato dovuta dagli esercenti di alcuni molini situati in quel circondario, chiedono che sia loro accordato di sospendere il pagamento della rata di canone del primo trimestre fino a che venga più giustamente sistemata la percezione della tassa per mezzo dei contatori.

ATTI DIVERSI.

NICOTERA. Il professore Del Giudice, qual rappresentante dell'associazione nazionale di mutuo soccorso degli scienziati, letterati ed artisti di Napoli, chiede con la petizione di numero 12,516 la concessione almeno per 5 anni del locale che era destinato alla già facoltà di chimica del compianto professore Carlo Cassola. È evidente la grande utilità che questa istituzione porterebbe al paese; è quindi dovere del Governo e del Parlamento d'incoraggiarla.

Prego senz'altro la Camera di accordare l'urgenza a questa petizione, e mi permetto di proporre che essa sia inviata alla Commissione destinata a riferire sul bilancio di agricoltura e commercio, tanto più che di questa Commissione fa parte il presidente della Commissione per le petizioni.

PRESIDENTE. Questa petizione è dichiarata d'urgenza, e sarà inviata alla Sotto-Commissione del bilancio di agricoltura e commercio.

L'onorevole Berteza ha facoltà di parlare.

BERTEA. A nome del deputato Baino, che si trova in congedo, prego la Camera di dichiarare di urgenza la petizione 12,519. Essa si riferisce al fatto, tanto deplorato nell'applicazione della legge sul macinato, della sproporzionata tassazione fra i diversi esercenti, la quale produce un più deplorabile spostamento d'interessi. Urge quindi che la Camera si occupi di questo argomento.

MICHELINI. Lungi dall'oppormi all'urgenza chiesta dall'onorevole Berteza, io vorrei che questa petizione, ed altre relative allo stesso argomento, che so essere state presentate alla Camera, fossero, per così dire, dichiarate di maggiore urgenza delle altre, affinché venisse un giorno in cui la Camera se ne occupasse.

Molte sono le ingiustizie che si commettono nella esazione dell'imposta sulla macinazione, molte le parzialità. La Camera vi deve provvedere.

Non faccio proposta. Lascio al presidente di farla in modo che si raggiunga l'intento che io desidero, e che mi sembra dover tutti desiderare.

PRESIDENTE. La petizione 12,519 sarà dichiarata urgente.

ASPRONI. Noi stiamo accumulando petizioni a petizioni rimettendole alla Commissione, cosicchè si verrà poi ad un numero così strabocchevole, che sarà necessario un rimedio eroico per metterle poi tutte in disparte. La petizione è uno dei diritti più sacrosanti dei cittadini; se voi continuate a renderlo illusorio...

PRESIDENTE. Non c'è quest'intenzione.

ASPRONI... non so qual frutto ne avrà il Parlamento. È, permettetemi che io schiettamente lo dica, una sonnolenza pernicioso. Una volta si destinava un giorno per settimana alla relazione delle petizioni, ora si è abbandonato quest'uso, e non se ne riferisce più nessuna. L'apatia in tutto.

PRESIDENTE. Onorevole Asproni, nessuno in questo recinto vuol rendere illusorio il diritto di petizione.

Ella sa che negli scorsi giorni la Camera si occupò alacremente della discussione dei bilanci e di altri disegni di legge urgentissimi. Ciò non ostante la Presidenza farà le debite sollecitazioni alla Commissione delle petizioni; e quando essa abbia lavoro in pronto, sarà destinato un giorno per la relazione delle medesime.

Per privati affari il deputato Cagnola chiede un congedo di giorni trenta; il deputato Bassi di quindici; il deputato Sormani-Moretti di due; il deputato Angeloni di dodici.

Per mal ferma salute il deputato Fogazzaro domanda un congedo di dieci giorni.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il deputato Bottari, per affari di famiglia e motivi di salute, rassegna le sue dimissioni da deputato.

La Camera dà atto di questa rinunzia, e si dichiara vacante il 1° collegio di Messina.

Il ministro per la marineria scrive:

« Il sottoscritto, in omaggio al voto emesso dalla Camera in seguito all'ordine del giorno dell'onorevole deputato Bixio nel 1864, trasmette a codesta onorevolissima Presidenza la relazione sommaria delle riforme apportate nell'anno 1868 agli ordinamenti ed al procedimento dei vari rami di servizio dell'amministrazione militare marittima.

« Voglia codesta onorevolissima Presidenza attribuire allo studio che si stava facendo di talune riforme ai vigenti ordinamenti il ritardo che lo scrivente fu costretto interporre alla presentazione della relazione suddetta. » (V. Stampato n° 273.)

La relazione trasmessa dal Ministero della marina sarà mandata alla stampa e distribuita ai deputati.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL TRASPORTO DI FONDI E STANZIAMENTO DI NUOVE SOMME PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ARMI DELL'ESERCITO.

PRESIDENTE. Ricorderà la Camera che è stata dichiarata urgentissima la legge relativa al trasporto di fondi, e stanziamento di nuove somme per la trasformazione delle armi dell'esercito. Essa, a quanto sembra, non può dar luogo a lungo dibattimento. (Vedi Stampato n° 259.)

Quindi, se non vi è dissenso, si metterà in discussione prima di riprendere quella sull'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Peruzzi. (Segni di assenso)

Si darà dunque lettura di questo disegno di legge:

« *Articolo unico.* È autorizzato il trasporto ad apposito capitolo col n° 42 del bilancio della guerra pel 1869 delle somme rimaste non spese al 31 dicembre 1868 sull'assegno straordinario, autorizzato colle leggi 28 luglio e 28 dicembre 1867, numeri 3821 e 4141, per la trasformazione di armi partatili, e per lo stesso oggetto è autorizzata una maggiore spesa di lire 3,912,500 da considerarsi, per gli effetti della sua erogazione in linea amministrativa, come spesa progressiva insino al finale suo compimento, e da iscriversi per la concorrente di lire 3,275,000 al capitolo 42 del bilancio 1869, e per lire 637,500 nel bilancio 1870 del Ministero della guerra. »

La discussione generale è aperta.

MAROLDA-PETILLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAROLDA-PETILLI. Sebbene non militare, io bramerei avere una spiegazione dall'onorevole ministro della guerra, che non veggo presente; mi limiterò quindi ad una semplice preghiera.

Si sentono lagnanze, a quanto sono assicurato, perchè nella costruzione le armi a retrocarica hanno spesso non poche imperfezioni pericolose a chi deve

maneggiarle, e che sono poi rettificata a spese dei soldati o dei corpi.

Io raccomando al Ministero che voglia dar opera a far rimuovere questi piccoli difetti nella confezione di dette armi, facendole costruire con maggior cura e perfezione.

MENABREA, presidente del Consiglio. Quantunque non sia presente il mio onorevole collega il ministro della guerra, io sono in grado di dare risposta relativamente all'istanza fatta dall'onorevole preopinante.

Da taluni, è vero, si dissero molte cose, si manifestarono seri timori riguardo alle nostre armi trasformate; vi furono giornali che andarono tant'oltre nelle loro censure da rappresentare i soldati uccisi dai loro propri fucili; ma questi sono giudizi e timori che peccano di soverchia esagerazione. Si tratta di armi trasformate, al cui maneggio i nostri soldati non erano ancora avvezzi. Naturalmente ci voleva un po' di tempo perchè potessero acquistare una certa pratica nel servirsene. Perciò non è a stupire che nei primordi sia accaduto qualche inconveniente.

Però io posso affermare (e tutti i militari che seggono in questa Camera, e che sono al comando delle truppe, potranno confermare le mie asserzioni) che, cioè, se non si è raggiunta la perfezione completa, che sarebbe a desiderarsi, però tra le armi trasformate le nostre sono forse le migliori che esistano attualmente in Europa. Esse adempiono assai bene al loro scopo, sia per ciò che riguarda la precisione e la rapidità del tiro, come per la sua efficacia; i soldati le adoperano con tutta facilità, e dirò di più che acquistano la massima perizia e ripongono molta fiducia in tali armi.

Nulladimeno se nelle medesime vi sono ancora lievi difetti, creda pure l'onorevole preopinante che preme altamente al ministro della guerra ed a tutto il Ministero che questi scompariscano; perciò il Governo porrà la massima cura perchè, per quanto è possibile, siano tolti.

ARALDI, relatore. Prima di passare alla discussione dell'articolo unico, crederei necessario di sentire dalla bocca dell'onorevole presidente del Consiglio se accetta l'ordine del giorno proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE. La risoluzione proposta dalla Commissione è in questi termini:

« La Camera invita il signor ministro della guerra:

« 1° Ad attuare l'ordine del giorno votato dalla Camera nella tornata del 18 giugno 1867, presentando entro due mesi un progetto di legge per la spesa necessaria alla provvista e fabbricazione di almeno 30,000 armi nuove a retrocarica ed a calibro ridotto, da esaurirsi entro il prossimo anno 1870.

« 2° Ad approfittare, per quanto è possibile, di tutte le risorse nazionali per fornire più sollecitamente all'esercito armi trasformate o di nuovo modello. »

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e ministro per gli affari esteri. Essendo informato che gli

studi per la scelta delle nuove armi sono condotti a tal punto che fra poco la Commissione, che è incaricata di esaminare quest'importante questione, sarà in grado di riferire ed emettere il suo parere in proposito, per conto mio, ed anche del Ministero, non ho difficoltà di accettare questo voto motivato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la risoluzione proposta dalla Commissione, ed accettata dal Ministero.

(La Camera approva.)

Metto a partito l'articolo unico di questo progetto di legge, del quale ho dato poc'anzi lettura.

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELLA FRANCHIGIA DELLA FIERA DI SINIGAGLIA.

PRESIDENTE. Se la Camera lo consente, metto immediatamente in discussione un disegno di legge anche più breve di quello che abbiamo testè votato, cioè quello per la proroga della franchigia della fiera di Sinigaglia. (*Segni d'assenso*) (V. Stampato n° 263.)

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione del seguente progetto:

« *Articolo unico.* La cessazione della fiera franca di Sinigaglia è prorogata al giorno 8 agosto 1869. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE OCCORRENTI PER LA EREZIONE DI UN OSPEDALE CIVILE NEL COMUNE DI SORAGNA.

PRESIDENTE. Metto ora in discussione, se non vi sono opposizioni, anche il progetto di legge relativo all'autorizzazione della spesa straordinaria di lire 4000 per concorso dello Stato nelle spese occorrenti all'erezione di un ospedale civile nel comune di Soragna. (V. Stampato n° 266.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, riterrò che la Camera voglia passare alla discussione dell'articolo.

« *Articolo unico.* È autorizzata la spesa straordinaria di lire quattromila sul bilancio dell'anno 1869 per pagamento della quota di concorso dello Stato nella spesa di erezione di uno spedale civile nel comune di Soragna accordato dal cessato Governo parmense con decreto del 27 settembre 1858.

« Detta spesa dovrà applicarsi all'apposito capitolo da instituirsi nella parte prima del titolo II del bilancio passivo delle finanze col numero e denominazione seguente:

« Capitolo 65^{mo}. *Concorso dello Stato nelle spese per*

la erezione di uno spedale civile nel comune di Soragna. (Decreto del Governo parmense 27 settembre 1858.) »

(La Camera approva.)

Si procederà ora alla votazione per squittinio segreto su questi tre disegni di legge.

(Si fa l'appello nominale.)

Risultamento di queste votazioni sui progetti di legge:

Spesa per trasformazione delle armi dell'esercito.

Presenti e votanti	202
Maggioranza	102
Voti favorevoli	185
Voti contrari	17

(La Camera approva.)

Proroga delle franchigie della fiera di Sinigaglia.

Presenti e votanti	202
Maggioranza	102
Voti favorevoli	169
Voti contrari	33

(La Camera approva.)

Concorso dello Stato nelle spese occorrenti per l'erezione di un ospedale civile nel comune di Soragna.

Presenti e votanti	202
Maggioranza	102
Voti favorevoli	175
Voti contrari	27

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Martinelli a presentare delle relazioni:

MARTINELLI, relatore. Ho l'onore di presentare a nome della Commissione del bilancio una relazione sul bilancio dell'entrata e sulla spesa relativa all'asse ecclesiastico nel 1868. (V. *Stampato* n° 241-A.)

Parimente ho l'onore di presentare la relazione intorno al progetto di legge per assegnamenti a favore di alcuni istituti di beneficenza. (V. *Stampato* n° 194-A.)

PRESIDENTE. Questi due rapporti saranno immediatamente inviati alla stampa e distribuiti.

Prego l'onorevole Cavallini a presentare una relazione.

CAVALLINI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge: Maggiori spese per opere idrauliche di seconda categoria.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà pure mandata subito alla stampa e distribuita. (V. *Stampato* n° 244-A.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVINCIALE E SUGLI UFFICI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sullo schema di legge pel riordinamento amministrativo, e più specialmente sopra gli articoli addizionali proposti dalla Commissione e da diversi deputati, intorno all'argomento della presidenza e delle attribuzioni delle deputazioni provinciali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti a cui ha ceduta la parola l'onorevole Mariotti. (*Segni di attenzione*)

MINGHETTI. Signori, Se le idee che ieri ha propugnato l'onorevole Crispi fossero conformi al vero; se la provincia fosse una aggregazione artificiale e, com'egli disse, un ente fittizio, del quale dobbiamo desiderare in un tempo più o meno remoto la fine, voi ben comprendete quanta poca importanza avrebbe la presente discussione; ma per lo contrario noi crediamo che a fondar la provincia, nella massima parte d'Italia almeno, abbian concorso interessi e tradizioni importanti e ch'essa abbia sue proprie funzioni e vera ragione di essere. La provincia, a nostro avviso, ha antiche origini, in quell'epoca nella quale ferveva il contrasto fra i comuni ed il feudalismo, quando le città, combattendo le rocche dei baroni e pigliando sotto la protezione loro le terre minori ed il contado, se li aggregarono, e nacque fra essi una comunanza di affetti e di interessi che rimasero indissolubili.

Non potrei dunque aderire al concetto dell'onorevole Crispi che fra il Comune e lo Stato nessun'altra aggregazione debba ammettersi. E similmente non saprei accogliere quelle analogie, che troppo spesso ci si recano innanzi quando si parla di franchigie locali, ricordando lo splendore e la grandezza dei comuni del medio evo. Imperocchè fra il comune del medio evo, quale la storia ce lo rappresenta come Stato sovrano, ed i novemila comuni senza gerarchia alcuna, i quali oggidì compongono l'Italia, vi ha un'immensa differenza. Immensa del pari è la differenza che passa fra le istituzioni che regnavano allora e quelle che addimanda la odierna civiltà. Così, se è lecito ammirare, rispetto al tempo in cui furono emanate, certe Costituzioni di Federico II di Svevia, che ieri ricordava l'onorevole Crispi a proposito dei comuni della Sicilia, io non potrei pur immaginarne, non che desiderarne, la risurrezione.

Ma poichè l'onorevole Crispi dal campo della storia e della teorica, discendendo al fatto si è acconciato ad accettare, per ora almeno, la circoscrizione presente dei comuni e delle provincie, e con ciò ha riconosciuto l'importanza pratica del subbietto che si tratta, an-

ch'io mi restringerò in questi termini, e comincerò dall'esporre la questione quale è a voi sottoposta.

L'onorevole Peruzzi ha creduto opportuno di prendere occasione da una legge d'amministrazione governativa, nella quale vengono modificate ed accresciute le attribuzioni del prefetto, per proporre una separazione più precisa di esse dalle attribuzioni della deputazione provinciale: antica proposta, come voi avete udito ieri, e più volte in antecedenti leggi presentata alla Camera.

Ma ripensando all'importanza delle funzioni della deputazione provinciale, non solo in quanto è potestà esecutiva del Consiglio per l'amministrazione della provincia, ma in quanto esercita una tutela sui comuni e le opere pie, tutela che egli pur sempre riconosceva necessaria, aggiunse un temperamento a quella maggiore autonomia che accordava alla deputazione provinciale, e ne sottopose le deliberazioni al prefetto, con facoltà al medesimo di pronunziarne a termini di legge l'annullamento. Così il ricorso al Re in Consiglio di Stato, che è dalla presente legge già stabilito, diveniva un secondo stadio, un appello, col quale i richiami delle autorità locali potevano elevarsi ad autorità superiore.

La Commissione alla quale affidaste il compito di esaminare la proposta Peruzzi l'ha divisa in due parti, e mentre ha riconosciuta la possibilità pratica, senza sostanziali modificazioni della legge comunale e provinciale, di separare il prefetto dalla deputazione in quanto essa amministra la provincia ed è potestà esecutiva del Consiglio, dall'altra banda non ha voluto fin da ora avventurarsi in tutto ciò che riguarda la tutela, e perciò, conservando intorno a ciò le regole vigenti, ha rimandata questa parte all'epoca nella quale dovranno attuarsi altre riforme nella legge e coordinarle fra loro. La vostra Commissione non ha voluto pregiudicare alcuna delle questioni che sorgono in questa materia della tutela, e, qualora la sua proposta fosse accettata dalla Camera, la conseguenza ne sarebbe la seguente: per una parte il prefetto cesserebbe di essere presidente della deputazione in quanto riguarda l'amministrazione della provincia, per l'altra rimarrebbe presidente di essa colle medesime attribuzioni che ha oggi in quella parte in cui la deputazione ha autorità tutoria sui comuni e sulle opere pie, o esercita altre facoltà delegate in materia d'istruzione, di lavori pubblici, e va dicendo.

Ma l'onorevole Crispi rifiuta insieme l'una e l'altra proposta, e dimanda di togliere fin da ora al prefetto la presidenza della deputazione e rimuovere ogni sua ingerenza, vuoi nell'amministrazione della provincia, vuoi nella tutela dei comuni e delle opere pie.

Egli è su questo punto principalmente che io intratterò la Camera; imperocchè, mentre sono disposto ad accettare in massima le proposte precedenti, mi parrebbe sommamente improvido risolvere in modo così

reciso ed assoluto la questione della tutela, annullando, per così dire, qualunque azione diretta del prefetto nella medesima.

Ora a me pare che la questione possa risolversi assai facilmente, se si pon mente donde nasca il concetto dell'autonomia amministrativa dei comuni e delle provincie, che tante volte è stato qui calorosamente propugnato, e donde nasce il concetto della tutela o, a meglio dire, della vigilanza sulle deliberazioni e sugli atti loro.

L'idea della autonomia dei comuni e delle provincie proviene da ciò che vi hanno molti interessi locali distinti dagli interessi generali, e possono meglio conoscersi e meglio soddisfarsi dagli abitanti stessi del comune e della provincia. L'interessato ne è il miglior giudice e il più sollecito custode.

Per questa parte adunque io ammetto che la provincia ed il comune abbiano libertà piena; ma dall'altra parte è d'uopo considerare se, nell'esercizio della detta libertà, nel trattare i loro interessi locali, essi possono essere condotti a violare le leggi o ad offendere gli interessi generali dello Stato, sia presenti sia avvenire. Tali, per citare qualche esempio, sono i casi nei quali oltrepassassero certi limiti nelle imposte, o alienassero o ipotecassero il loro patrimonio, o stabilissero regolamenti contrari al bene della nazione. E qui si fa manifesto il bisogno di una potestà superiore, la quale sopravvegli a che essi rimangano entro la cerchia delle loro attribuzioni.

Ora, a me pare evidente che tale vigilanza, o tutela che si voglia chiamare, non può competere ad un corpo il cui ufficio è di amministrare gli interessi locali, ma debba competere necessariamente a quel corpo il quale è custode della legge, ed ha il compito di proteggere gli interessi generali della nazione. Codesta tutela potrà in vero essere ristretta solo ad alcuni punti essenziali; ma, a mio avviso, è essenzialmente governativa.

Ma poichè la Commissione lascia in questa parte intatte le disposizioni vigenti, e però attribuisce la tutela al prefetto in unione alla deputazione provinciale, io mi restringerò a dimostrare come, se l'emendamento Crispi fosse accettato, e per conseguenza l'esercizio della tutela fosse lasciato alla deputazione provinciale sola, senza nessuna mistura d'autorità governativa, e senza l'intervento del prefetto, ne verrebbero molti inconvenienti pratici, i quali scaturiscono dall'origine della deputazione stessa, dalla natura delle sue attribuzioni e da altre condizioni del suo ufficio.

Se noi guardiamo, o signori, all'origine della deputazione provinciale, noi scorgiamo che i membri di essa possono essere consiglieri comunali, ed inoltre sono eletti per mandamento. Ora, per quanto la legge dichiara che il consigliere provinciale rappresenta l'intera provincia e non il mandamento dove fu eletto, e meno poi il Consiglio comunale al quale possa, per avventura,

appartenere, nondimeno nella pratica è assai difficile che gl'interessi dell'uno o dell'altro non esercitino qualche influsso nel suo animo e nelle sue deliberazioni. Io so bene che in molte provincie la deputazione provinciale ha proceduto e procede con una imparzialità e dirittura che è degna di ogni elogio; ma non bisogna da alcuni esempi argomentare di tutti gli altri e non bisogna chiudere gli occhi a ciò che, anche non essendo di presente, sarebbe pur sempre possibile nell'avvenire. Ora, io dico che questa posizione dei deputati provinciali, specialmente laddove nella provincia esistano più città o terre non sempre concordi in tutti gl'interessi, crea dei conflitti, delle coalizioni e delle transazioni fra di loro, che male si accordano coll'ufficio di una imparziale tutela.

Vi ha un altro punto che fu preveduto nell'emendamento dell'onorevole Lanza, ed è che i deputati provinciali possono essere eziandio e sono non di rado deputati al Parlamento. Ora, questa qualità li rende partecipi delle divisioni politiche che sono dell'essenza del Governo costituzionale, ed è agevole il supporre che essi trasportino nel seno di un corpo amministrativo e nell'esercizio della tutela quei sentimenti che sono in loro connaturati. Oltre di che potrebbe accadere eziandio che le funzioni di deputato provinciale diventassero un mezzo per brigar d'essere eletti, o di mantenersi saldi in qualche collegio elettorale della provincia. Il Belgio il quale prima di noi ha adottato questa legislazione, come dirò fra breve, ha stabilito la incompatibilità dei due uffici.

Notate vi prego ancora la natura degli affari e l'indole speciale della tutela. Se la massima libertà è plausibile per tutto ciò che riguarda l'amministrazione interna della provincia, se non è da desiderare quell'uniformità di disposizioni e di metodi della quale alcuni a torto si fanno schiavi, è fuor di dubbio che nella parte tutoria è necessaria l'unità della giurisprudenza, e sarebbe assai rincrescevole che qui una deliberazione comunale fosse lecita, e sancita, altrove venisse riprovata e cassata. Nè parlerò delle molteplicità degli affari, la quale richiede tutta la sollecitudine, e impiega molta parte del tempo di uomini veramente devoti al bene della loro provincia.

Oltre queste due ragioni ve n'ha una terza da osservare, e sta nei rapporti che passano fra il corpo che esercita la tutela ed il corpo che è tutelato. Non si può negare, signori, che, quando abbiate rimosso interamente il Governo da ogni ingerenza in questa materia, quando abbiate affidata intera la tutela alla deputazione provinciale, il comune perderà sensibilmente della sua importanza rispetto alla provincia. Oserei quasi dire che questa diventerebbe il vero comune, ed il comune presente sarebbe ridotto al grado di frazione con separata gestione d'interessi. La quale posizione non è normale, specialmente allorchè trattasi di qualche grande città, il cui Consiglio può accogliere in sé una

somma d'intelligenza e d'interessi maggiori di quel che accoglie la deputazione scelta fra i rappresentanti di vari mandamenti inferiori di grado e d'importanza alla grande città che è capoluogo della provincia.

Ma oltre queste ragioni io ne trovo due altre che, a mio avviso, sono ancora più gravi ed acconcie a dimostrarvi la necessità dell'ingerenza governativa in questa materia. La prima è che la deputazione provinciale in quanto esercita l'autorità tutoria non ha responsabilità sufficiente; imperocchè se voi parlate dell'amministrazione della provincia, essa eseguisce quel che il Consiglio le ha prescritto ed è tenuta a render conto al medesimo del suo operato; ma quando fa opera di sindacare le deliberazioni dei comuni, e gli atti delle opere pie, essa è indipendente dal Consiglio provinciale. Questo non ha titolo a chiederle ragione di ciò che ha fatto, nè credo pure gli sia lecito d'interpellarne la deputazione, imperocchè ad essa, e non al Consiglio, sono delegate dalla legge codeste funzioni. Io comprendo nella società nostra due maniere efficaci di amministrare: una è quando l'amministrazione è tenuta e sindacata dagl'interessati stessi, il *self government*; l'altra quando è fatta da funzionari responsabili dei loro atti. Ma un corpo elettivo il quale non è responsabile verso gli amministrati, nè verso il Governo, non dà bastevole guarentigia che le sue deliberazioni sieno conformi al fine che il legislatore si è proposto.

La seconda è che la deputazione manca di efficacia esecutiva, e di vero tutte le sanzioni stanno in mano del prefetto. Al prefetto spetta la facoltà di sospendere i sindaci, di provocare lo scioglimento dei Consigli comunali o delle amministrazioni delle opere pie. Egli ha sotto i suoi ordini gli agenti governativi, vuoi per la riscossione delle imposte, vuoi per la pubblica sicurezza. Ma la deputazione provinciale, quando indipendentemente dal prefetto avesse pronunziata una sentenza contraria alla deliberazione del comune, con quali mezzi potrebbe effettuare i suoi ordini? Io non so vederne altro se non che essa si rivolgesse al prefetto e lo pregasse di voler essere esecutore di quei provvedimenti che, senza sua partecipazione, e direi quasi senza sua notizia, avrebbe deliberato.

Queste ragioni, signori, a me sembrano di così gran peso, che non posso a meno d'insistere, perchè l'emendamento dell'onorevole Crispi sia respinto. Io credo che nella condizione attuale delle cose, sì pel principio generale onde scaturisce ad un tempo il concetto di autonomia comunale e provinciale e quello di vigilanza, sì per le considerazioni speciali e proprie alla deputazione provinciale che sono venute svolgendo innanzi a voi, il sottrarre la tutela dei comuni e delle opere pie a qualunque ingerenza del prefetto sarebbe sospingersi in una via incerta l'esito della quale non sappiamo prevedere.

Ma l'onorevole Crispi ieri, oltre le ragioni che ha

addotto, ci ha ancora citati degli esempi. Egli ha parlato della libertà dei comuni in Inghilterra, in America, in Svizzera; ci ha detto che se taluno discorresse ad un inglese di tutela governativa sulle opere pie, delle quali è tanto abbondevole la sua nazione, egli non mancherebbe di sorridere di compassione.

Io credo che l'onorevole Crispi abbia preso abbaglio, o che sia stato male informato. Prima di tutto in Inghilterra l'istituzione comunale nel senso nostro è una istituzione assai recente, parziale e volontaria; la vera istituzione antica, connaturata, direi, al paese, è la parrocchia. Egli è vero che da qualche tempo a questa parte molte città e molti borghi hanno ottenuto di formare dei comuni nel senso proprio con attribuzioni analoghe a quelle del continente; ma se voi ponete mente alle leggi che governano questa materia, e specialmente all'atto intitolato *Municipal corporation act* del 1835...

CRISPI. Mi perdoni...

MINGHETTI... voi vedrete, o signori, che una grande vigilanza e tutela è serbata dal Governo sopra codesti municipi...

CRISPI. Per Londra...

PRESIDENTE. Non interrompa.

MINGHETTI. Non solo per Londra, ma per tutta l'Inghilterra.

Se l'onorevole Crispi vuole interrompermi e fare qualche obbiezione, io non ho nessuna difficoltà ad ascoltarlo e rispondergli.

PRESIDENTE. No, no: continui pure.

MINGHETTI. Io dico dunque che i municipi inglesi, i quali sono conformati secondo il concetto nostro, e che oggi comprendono una popolazione di circa dieci milioni di abitanti, hanno un Consiglio proprio, e gli ufficiali di esso elettivi, esercitano delle facoltà molto late: non di meno essi debbono inviare ognianno il conto delle rendite e spese loro al cancelliere dello scacchiere il quale lo presenta al Parlamento. Oltre a ciò essi non possono nè alienare, nè ipotecare, nè fare lunghi affitti senza il consenso dei Lord della tesoreria.

E dirò di più: i regolamenti, *byelaws*, i quali riguardano quegli obblighi dei cittadini che riferendosi al municipio non sono contemplati nella legge comune, debbono essere notificati al gran cancelliere, che ha il diritto di cassare questi regolamenti, e solo dopo quaranta giorni di tacita approvazione possono andare in esecuzione. Egli è evidente adunque che, anche in Inghilterra, i comuni hanno una tutela, e che questa tutela è governativa.

Rispetto poi alle opere pie, se egli esamina i recenti atti del Parlamento ad essi relativi *charitable Trusts acts*, vedrà che, non solo il gran cancelliere ha l'autorità di nominare gli amministratori *trustees*, laddove nelle tavole di fondazione non siano determinati, ma il Governo può ordinare ispezioni per mezzo di Commissioni speciali le quali hanno diritto di penetrare in cotesti

stabilimenti di conoscere tutto quanto vi si pratica, di chiamare i membri dell'amministrazione a sè davanti e interrogarli con obbligo di giuramento, di cassare i loro regolamenti quando vi siano manifesti abusi, e perfino di rimuovere gli amministratori e sostituirvene altri più idonei. Vede dunque l'onorevole Crispi che anche nelle opere pie l'ingerenza governativa non fa difetto in Inghilterra, e che il sorriso di compassione che egli pone sulle labbra dell'inglese sarebbe ad altri indirizzato. (Benissimo! a destra)

Ma l'onorevole Crispi ne ha citato ancora l'esempio dell'America. Ora, quanto agli Stati Uniti d'America io non so come si potrebbero comparare le condizioni dei comuni loro a quelle dei nostri. In America non vi sono Consigli nè Giunte comunali. Ivi i servizi pubblici del comune sono fatti da ufficiali scelti dal popolo annualmente, e ognuno esercita da sè il suo compito: questo per la polizia, quello per le strade, per le scuole, per l'edilità, per gli incendi e via dicendo; credo sieno una ventina.

E ognuno risponde di quella parte che amministra, e può essere da ogni cittadino tradotto e accusato davanti al magistrato. Colà vi ha un Codice particolare che stabilisce le attribuzioni e i limiti di ciascuno di questi ufficiali municipali; spetta al magistrato giudiziario obbligare il cittadino ad obbedire all'ufficiale municipale, obbligare l'ufficiale municipale ad obbedire alla legge.

Mi dirà forse l'onorevole Crispi: perchè non si può fare altrettanto anche in Italia? Ma io, senza essere punto alieno da questo sistema, lo prego a considerare le disposizioni attuali del nostro paese, e dirmi se crede possibile una così completa trasformazione.

Io per verità debbo confessare che non conosco tutti gli statuti comunali svizzeri; ma in quelli che conosco, come, per esempio, nella legge del 1854 del Canton Ticino, la tutela dei comuni è delegata all'autorità governativa. È il commissario distrettuale che invigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti, che riceve i reclami e procede anche d'iniziativa propria, quando vi sia sospetto di abusi o di disordini.

Resta a dire del Belgio, dal quale veramente noi abbiamo imitata sin dal 1859 la nostra legge; ma, conviene dirlo, noi abbiamo imitata la legge del Belgio incompletamente ed in modo imperfetto. La legge belgica prima di tutto dà al governatore di provincia, che è nominato dal Re, tutte le prerogative di presidente e di esecutore della deputazione provinciale; la legge belgica sanziona quel metodo pel quale l'onorevole Melana ha cotanto biasimato il nostro regolamento e ne ha interpellato il ministro dell'interno, il metodo, dico, onde tutte le pratiche che si riferiscono a tutela sono istruite dagli impiegati della prefettura. Oltredichè i membri della deputazione provinciale belgica non possono essere nè consiglieri comunali, nè deputati alla Camera, nè senatori, ed inoltre non possono essere av-

vocati patrocinatori, e finalmente hanno un annuo emolumento: laonde si vede che nel concetto della legge belgica le deputazioni provinciali sono un vero e proprio Consiglio di prefettura, soltanto questo Consiglio ha origine elettiva.

Quando noi adunque lodiamo, e vogliamo imitare il Belgio, imitiamolo pure, ma completamente, ed allora troveremo quelle garanzie che nella legge nostra già sono menomate e che ora l'onorevole Crispi vorrebbe interamente distruggere.

Io concludo col dire che, nell'emendamento dell'onorevole Peruzzi mi parevano indicate delle garanzie sufficienti per quella tutela che, a mio avviso, è essenzialmente governativa, e che, anche ridotta nei più stretti limiti, pur dovrebbe rimanere tale; ma per le ragioni di opportunità e di convenienza che ho toccato sopra, accetterei anche l'emendamento della Commissione, che fa un passo nella via della separazione della deputazione provinciale dal prefetto; libera l'amministrazione interna della provincia dall'ingerenza del medesimo, e riserva ad altro tempo la questione della tutela. Quando verrà opportuna questa discussione io svolgerò forse alquanto più ampiamente le mie idee di quello che ho fatto ora; poichè oggi non altro aveva per fine se non di dimostrare quanto sarebbe improvvido l'emendamento che l'onorevole Crispi ha proposto.

Ma poichè anch'io mi rimetto a future riforme della legge comunale e provinciale, è d'uopo che su questo punto mi spieghi chiaramente.

L'onorevole Borgatti vi ha tessuto la storia delle varie proposte fatte su questa materia dal 1861 in appresso, in alcune delle quali ho avuto non piccola parte.

Io non ho mutato punto le mie opinioni, ma non posso disconoscere che la cosa non è più integra come era nel 1861, che vi è una legge in vigore, che questa legge ha delle parti buone, che essa procede abbastanza bene, anzi è una di quelle che meglio procedono, che più si contemperano all'indole del paese, ed entrano nelle sue abitudini.

Ora, io sono disposto ad esaminare di buon grado alcuni punti di questa legge, per migliorarla, per emendarla, ma non sarei in alcun modo disposto ad una radicale riforma della medesima; e ciò dico per torre ogni equivoco sul mio concetto.

Inoltre io trovo che in questa materia regna pur troppo ancora una grande confusione nelle idee: per quanto si sia detto e scritto sull'argomento, non si può affermare che sia ora matura ad una discussione profonda. E me ne è una prova lo schema di riforma a cui alludeva ieri l'onorevole Crispi, e che l'Opposizione ha recato in Parlamento come pregiudiziale, in occasione della discussione della legge amministrativa che oggi fa il tema delle vostre deliberazioni. Io debbo confessare che ho trovato in quello schema pochissima chiarezza, pochissima precisione, molta perplessità d'idee. Epperò, quando con grande scalpore si

viene a rimproverarci di averlo rifiutato, e siamo accusati di non aver fede nella libertà, di mancare di coraggio per affrontarla, noi rispondiamo che coraggio vero è solo quando si giudica e si misura bene il fine ed i mezzi che si vogliono adoperare. Ma quando non si conosce la portata di ciò che vuol farsi, quando non si possono calcolarne gli effetti, colui che in tali condizioni si getta in un'impresa, è simile all'ignaro od al fanciullo che scherza cogli strumenti che possono essergli micidiali. (*Bravo!*)

E quello che ho detto della legge comunale e provinciale, lo dico con più forte ragione delle altre riforme. Oggi corre il vezzo di chiedere ad ogni piè sospinto la riforma generale di tutti quanti gli ordini e di tutte le istituzioni. Non vi è capitolo di bilancio nel quale non si domandi una nuova legge organica e radicale che trasformi tutto ciò che sussiste, ed i ministri, con una bonà che ammiro e con un'ingenuità a cui non partecipo, promettono agevolmente di recarci innanzi una catasta di nuove leggi. (*Si ride*)

Io so bene che l'unificazione immediata e precipitosa che si è fatta in Italia degli ordini amministrativi del regno ha creato un grande malcontento, quel malcontento che, appunto per la sua origine e per distinguerlo dal sentimento di unità politica che dura e si rinvigorisce in tutta la penisola, fu chiamato malcontento amministrativo.

Spero che questo potrà togliersi a poco a poco, correggendo, migliorando secondo che l'esperienza ci suggerisce; ma, se noi pensiamo di poter togliere questo malcontento con nuove e precipitate mutazioni, e trasformazioni, io dico che noi c'inganniamo grandemente e non faremo altro che peggiorarlo, avvegnachè agli interessi già offesi, all'amor proprio ferito, alle abitudini perturbate aggiungeremo ancora nuove offese d'interessi, nuove ferite di amor proprio, nuove perturbazioni di abitudini.

Al disotto di quella schiera ristretta di uomini che si occupano esclusivamente di cose politiche ed ai quali è agevole far risuonare la voce loro nei diari e nei circoli pubblici; al disotto di questa classe di uomini ve ne ha un'altra assai più numerosa, la quale tace o esprime sommamente le sue querele, ma che vi domanda un poco di stabilità e di ordine nell'amministrazione pubblica, desidera la sicurezza e la quiete, affine di poter rivolgere la sua operosità dell'intelletto e della mano agli studi, all'industria, a tutto ciò che può procacciargli buon essere e miglioramento. Ora, io confesso che queste voci sommesse del vero popolo penetrano nell'animo mio assai più profondamente che le grida clamorose degli irrequieti che se ne vantano interpreti.

E non crediate, o signori, che col mutare frequentemente leggi e istituzioni noi possiamo far progredire il paese e renderlo quale forse nei nostri fervidi desiderii vorremmo che fosse, imperocchè le illusioni dei padri nostri, i quali stimarono che la grandezza dei

popoli fosse il portato di Costituzioni improvvisate, ebbro una severa smentita dalla storia contemporanea.

Volgetevi al di là dell'Atlantico, a quel paese che merita di essere tanto studiato, e lo è così poco, benchè si citi ad ogni piè sospinto in esempio; volgetevi al di là dell'Atlantico e voi vedrete al settentrione repubbliche fiorenti, operose, ordinate, piene di vigore, ricche di avvenire; al mezzodì, con leggi ed istituzioni analoghe, repubbliche misere, inerti, disordinate, scisse dalle guerre civili, balestrate dall'anarchia al dispotismo. Invece adunque di chiedere ad ogni momento trasformazione e mutazione di leggi, io credo più opportuno che noi cerchiamo che le leggi vigenti siano eseguite a dovere, che tutti i cittadini adoprino i diritti che lo Statuto loro accorda (quei diritti che oggi pur troppo i molti trascurano e i pochi non sempre bene esercitano), ci sforziamo di creare quella opinione pubblica alla quale si appartiene di spingere o di moderare il Parlamento. Imperocchè negli Stati liberi è l'opinione pubblica quella che fa sentire la necessità legislativa delle riforme, non è il Parlamento che le impone al paese. (Benissimo! a destra)

Questi pensieri, o signori, io ho voluto francamente esprimervi in questa occasione, perchè mi sta fisso nell'animo un ardente voto che l'Italia nel nostro tempo non rinnovi quell'antica colpa per la quale il suo grande poeta la paragonava ad un'inferma,

Che non può trovar posa in sulle piume,
Ma con dar volta al suo dolore scherma.

PRESIDENTE. L'onorevole Correnti ha facoltà di parlare.

CRISPI. Parlerei pel diritto che mi dà l'articolo 33 del regolamento.

CORRENTI. Parlerò dopo, non faccio che una semplice dichiarazione. Ieri sulla fine della seduta sono stati presentati due nuovi emendamenti, stamani ne sono giunti al banco della Commissione due altri; io credo quindi che sia confacevole al buon andamento della discussione che la Commissione possa parlare dopo che saranno svolti tutti gli emendamenti; così essa potrà sentire i proponenti, esaminare gli ultimi emendamenti, se pure essi non si moltiplicheranno durante la discussione. Perciò io domando il permesso alla Camera, che venga riservata la parola ad un membro della Commissione quando sarà chiusa la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi, mi richiama all'articolo 33 del regolamento. Con questo forse vuol farmi sapere che egli ha domandato di parlare per un fatto personale? Ma io non posso essere indovino. Ella ha domandato di parlare, e subito l'aveva iscritta al suo turno.

CRISPI. L'onorevole Minghetti mi ha attribuite opinioni contrarie alle mie. Ecco il fatto personale.

PRESIDENTE. Non nego che ella abbia diritto di domandare la parola per un fatto personale; dico che non l'aveva domandata per un fatto personale. Ora ha facoltà di parlare.

CRISPI. O ci siamo frantesi o l'ardore dell'improvviso non ha permesso all'onorevole deputato Minghetti di apprezzare al giusto le opinioni da me manifestate nella tornata di ieri.

Ed innanzitutto, ricordando l'America e l'Inghilterra, io lo feci in risposta all'onorevole Peruzzi, il quale lodava quel sistema di livellamento amministrativo che l'Italia ha imitato dalla Francia. Dissi in effetto che quello che egli chiama il caos amministrativo esiste nelle due più grandi e floride nazioni del mondo, nell'America e nell'Inghilterra. In questi due grandi paesi non c'è una legge amministrativa accettata ed uniformemente eseguita in tutti i comuni. Ogni comune ha i suoi statuti speciali i quali servono non solo a guarentire le libertà locali, ma a dare agli amministrati tutti quei benefizi che si attendono i cittadini dalle loro autorità locali. Laonde, senza farci schiavi del sistema francese, noi potremmo dare al comune un ordinamento autonomo, il quale potrebbe, senza un sindacato diffidente e sospettoso, lanciarlo nella via del progresso, epperò assicurargli quel benessere a cui ha diritto.

Cotesto a un dipresso fu il complesso delle opinioni da me manifestate in siffatto argomento.

Per quanto poi si riferisce alla provincia, io persisto nelle idee espresse ieri, le quali anche esse non furono bene interpretate dall'onorevole Minghetti.

Io dissi che nella più parte d'Italia, la provincia è un ente fittizio, che ci fu importato dall'invasione straniera e che non esisteva sino al principio di questo secolo. Me ne appello in ciò ai cittadini delle provincie meridionali, al paese nel quale io nacqui, e la cui storia naturalmente ho studiato con amore indefesso sino dai miei giovani anni e nel quale ho raccolte le antiche tradizioni della libertà locale.

Ora io sfido l'onorevole Minghetti a trovarmi in Napoli od in Sicilia la provincia alla quale egli allude.

ASPRONI. E la Sardegna?

CRISPI. La provincia noi l'abbiamo avuta al 1817. In quell'anno ci fu data la legge francese la quale aboliva l'autonomia dei comuni, e sin d'allora la schiavitù si è talmente impiantata in quella regione, che, meno a coloro i quali ne hanno studiata la storia locale, ogni tradizione di libertà è venuta meno.

L'onorevole deputato Minghetti confuse il comune *Stato* col municipio amministrativo, e quando egli parlava dei grandi comuni italiani attorno ai quali si raccoglievano le piccole popolazioni onde essere protette, egli, anzi che darci l'idea del comune amministrativo e della provincia amministrativa, ci ricordò il comune *Stato*, il municipio politico. (*Bene!*)

Ora qui sta il suo errore. Quei grandi municipi, quei comuni *Stati* sorsero per effetto della decadenza, e furono un argine alle invasioni feudali e barbariche, e talora bastarono per resistere colle armi alle potenze straniere.

Ora che l'Italia ha ripreso la sua costituzione naturale, e che è divenuto tutto uno Stato dall'Alpi ai due mari, sarebbe assurdo voler ricorrere ad un fatto storico che non puossi logicamente ripetere, e che la rivoluzione ha distrutto e livellato.

Dunque, io diceva, poichè la provincia quale ai nostri tempi venne creata, non ha altra frontiera fuori che quella datale dai despoti, e finchè questa provincia esisterà, cercate di naturalizzarla dando l'amministrazione della stessa agli eletti del popolo.

E qui siamo naturalmente in due campi opposti. Laonde male fece l'onorevole Minghetti quando credette di gettare il discredito sui miei amici, i quali l'11 dicembre 1868 avevano firmato un ordine del giorno nel quale erano indicati i sommi principii di un riordinamento amministrativo; male fece a dire che da questi banchi era venuta una proposta con pochissima chiarezza e senza veruna precisione. Se egli l'avesse letta con attenzione, non avrebbe apposto a noi idee così confuse, come sembra che fossero nella sua mente quando parla di noi. (Benissimo! *a sinistra*)

Per quanto si riferisce all'Inghilterra io non ho mai contrastato (e se l'onorevole Minghetti ha viaggiato in quel paese, io vi ho abitato due anni e vi fui pure elettore della mia parrocchia), non ho mai contrastato che colà il centro amministrativo sia il borgo, la parrocchia, i quali con altre forme e maggiore libertà hanno analogia coi nostri comuni. Cotesta era una notizia che io non m'attendeva da lui, imperocchè ogni individuo il quale non abbia peranco abitato l'Inghilterra, ma che siasi interessato alla storia di quel paese, ne conosce un poco la legislazione comunale. Il *corporation act* non riguarda tutta l'Inghilterra, ma si riferisce unicamente alla metropoli di Londra. (*Interruzioni*) Vi sono due leggi...

PRESIDENTE. Prego i signori deputati e i signori ministri di non interrompere l'oratore, perchè colle loro interruzioni lo fanno allontanare troppo dal fatto personale. (*Risa di approvazione*)

CRISPI. Vi sono due leggi, una del 1855 e l'altra del 1858. Quella del 1855 si riferisce alla metropoli e non ha vigore nella *City* di Londra; l'onorevole Minghetti non l'avrà dimenticato. Quell'antica città, la quale è il nocciolo attorno al quale si riunirono, direi, tante altre città, e formarono poi quel colosso che si chiama Londra, persiste nel non volere mutata la sua condizione amministrativa.

Certo io non vorrei che la legislazione londinese fosse, quale è, trapiantata in Italia. Nulladimeno essa ha i suoi vantaggi, e ricorderà l'onorevole Minghetti che colà non avvi un istituto solo di carità, come pure le opere pubbliche e la sicurezza pubblica, che non siano argomento delle attribuzioni municipali. L'onorevole Minghetti sa che il capo del municipio, il *lord mayor*, rende giustizia ed ha i suoi agenti di polizia, e che nella *City* non può entrare un soldato della re-

gina, nè la regina stessa, senza il permesso del capo del municipio. Cotesti sono fatti che non si possono contrastare.

L'agente di polizia della *City* porta sul braccio le insegne del comune. Quando i soldati della regina devono andare alla torre di Londra, anzichè prendere per *Fleet street*, fanno un grande giro lungo le mura, appunto perchè nella *City* vuolsi conservare il diritto che nessun soldato entri nella cerchia del vecchio municipio. Certo una siffatta legge non poteva essere senza eccezione in una grande capitale, e la metropoli essendo la sede del Governo e del Parlamento, al 1855 fu fatto uno statuto speciale per quelle parti di essa che sono al di fuori della *City*. Cotesto statuto affidò a ciascuna parrocchia l'amministrazione de' suoi interessi speciali, delle acque e delle opere pubbliche. Nulladimeno tutte le autorità sono elette dai contribuenti delle varie parrocchie, ed il Governo non c'entra per nulla. La legge del 1858 fu fatta per l'Inghilterra ed il principato di Galles, e stabilì norme speciali sopra alcuni rami del pubblico servizio, ma non annullò gli statuti che ogni antica città aveva, li lasciò anzi in tutta la loro integrità, meno il caso in cui i Consigli delle città avessero voluto abrogarli. Tale è lo stato delle cose nella Gran Bretagna.

Comprendo che non possiamo seguire nel nostro paese cotesta legislazione. Là tutto procedette con la maturità dei tempi, senza quelle scosse terribili prodotte nel continente dalla rivoluzione.

Fortunati gl'Inglesi, presso i quali cotesto progresso si opera da due secoli e mezzo in qua, cioè sin dal tempo che la Casa d'Orange prese le redini dello Stato, ed i partiti politici, anzichè lottare tra di loro e rompersi le ossa, seppero, colla pacifica discussione e col rispetto reciproco, fondare la libertà. Se ciò potesse avvenire anche tra noi, certo l'Italia uscirebbe più presto dalle miserie in cui giace. Essa corre al precipizio continuando nella lubrica via in cui l'hanno gettata i partiti politici.

Io non voglio abusare ulteriormente della pazienza della Camera, e, standomi nei confini prescritti dall'articolo 33 del regolamento, eviterò di essere ripreso dal presidente.

Vengo dunque alla questione della tutela dei comuni e degl'istituti di beneficenza, nella quale l'onorevole Minghetti mi ha imputato opinioni che non sono le mie.

Sul fatto di cotesta tutela i miei principii non sono così assoluti come egli ha voluto dare a credere. Io dissi che tanto il comune come le opere di carità e tutti i consorzi non debbono avere altro dominio che quello della legge. Tutte le volte che essi mancano ai loro doveri, che feriscono un interesse, che pregiudicano un diritto, contro di loro non ci dovrebbe essere se non che l'autorità dei tribunali. Questo dissi ieri, e tra questa opinione e quella che mi appone l'onorevole Minghetti avvi un abisso.

E poichè l'onorevole Peruzzi ieri ha tentato di mettermi in contraddizione e volle dare a credere che nel 1865 io sostenni un'opinione differente da quella manifestata in questa discussione, mi permetta la Camera che io rilevi l'imputazione che mi venne fatta e che ristabilisca le cose quali realmente sono.

Io votai in favore della proposta Mellana nella tornata del 2 febbraio 1865. La proposta Mellana era in opposizione completa di quella che oggi accetta l'onorevole Peruzzi e che ha sostenuto l'onorevole Minghetti. Quando il 3 febbraio fu richiesto dal ministro Lanza che fosse tolto alla deputazione provinciale il presidente elettivo, io, a menomare i danni della proposta ministeriale, feci un emendamento atto a migliorarla, e nello scopo di lasciare in parte alla deputazione provinciale la sua indipendenza. Ma non devesi il mio emendamento del 3 febbraio 1865 confonderlo colle idee che io aveva difeso, e che aveva approvato col voto del 2 febbraio.

L'onorevole Peruzzi avrebbe fatto meglio a leggere i processi verbali dell'intera discussione avvenuta in Torino in quell'occasione. Anzichè citarmi a metà, egli avrebbe fatto opera più convenevole a dare un concetto esatto di quello che allora fu deciso e di quello che da noi era stato sostenuto.

Dopo ciò non ho altro da aggiungere, e spero che la Camera non avrà motivo di frantendermi, e non mi apporrà opinioni le quali non sono certo le mie.

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare per un fatto personale.

MINGHETTI. Io mi terrò strettamente al fatto personale. Quindi non entrerà a parlare dell'origine e della formazione delle provincie in Italia. Quello che io ho detto delle leggi inglesi, annoierei la Camera leggendolo, ma sta testualmente registrato negli atti di quel Parlamento, che ho qui a disposizione dell'onorevole Crispi, in un volume che si trova nella biblioteca della Camera.

CRISPI. L'ho a casa.

MINGHETTI. Allora tanto meglio, così leggerà più adagio.

Quanto poi all'aver io detto che la proposta presentata dall'Opposizione al principio di questa legge era poco chiara e poco precisa, è naturale che questo riguardava il mio giudizio. Sarà d'una evidenza splendida, ma bisogna adattarsi anche alle menti meno perspicaci e scrivere anche per gli uomini che, come sono io, hanno la mente ottusa. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piolti de' Bianchi.

PIOLTI DE' BIANCHI. Signori, ad ogni nuovo oratore che prende la parola nella presente discussione sempre più io mi persuado che la proposta fatta dall'onorevole Peruzzi, per inserirla nella legge ora in discussione, fosse intempestiva. Essa sollevò gravissime discussioni, essa diede campo a discutere tra noi, non

soltanto la legislazione, dalla quale siamo retti, ma le legislazioni altresì dei principali Stati d'Europa e persino della lontana America.

Sarebbe stato più utile, a mio avviso, che una discussione simile in questa occasione non si fosse sollevata. Ma poichè essa venne in campo, poichè quella tempesta in un bicchiere d'acqua, che ieri spaventava l'onorevole Peruzzi al punto da persuaderlo a ritirarsi, non si è manifestata in tempo utile, io credo che sarebbe imprudente, da parte nostra, il non scioglierla; perchè gravi questioni, come questa, non si pongono impunemente, perchè quando un problema di tal natura viene presentato e discusso per molti giorni di seguito in un'aula legislativa, esso deve trovare assolutamente la soluzione.

Ora io mi trovo in una posizione assai difficile. In quest'Aula, al cominciare della discussione, udii una idea che accarezzo, un'idea alla quale assentii sempre, benchè, come dissi, mi paresse intempestiva, e la udii messa innanzi da un uomo che tra noi gode fama di non accarezzare idee troppo avventate; messa innanzi da un antesignano della parte che sinora governò in Italia. Io lo seguii, fidando nella bandiera e nel capitano, ma, ahimè! la mia speranza ieri andò delusa. Non so il perchè, non avendo udito addurre ragione atta a persuadermi, non so come il capitano, vedutosi dinanzi al nemico, al momento decisivo della battaglia, disertò.

Egli, con una eloquenza che io ammiro e che gli invidio, dimostrò quanto opportuna fosse la misura da lui proposta, la sviluppò lungamente, la difese da ogni attacco; poi quando giunse alle conclusioni, quando io speravo udire che ei la credeva assolutamente necessaria, e che su di essa invocava il voto della Camera, lo udii invece a dichiarare che credeva opportuno di ritirarla. E perchè? Perchè ei non ama le discussioni accademiche, perchè ei vuole che la parola abbia una portata pratica. Ma perchè allora, o signori, sollevò le discussioni? A che tanto sviluppo d'idee e di opinioni, se poi egli non vedeva la sua proposta suscettibile di portata pratica, se non la credeva attuabile oggidì? Con tale conclusione non veniva egli medesimo a ridurre ad una discussione accademica tutto il suo discorso?

Io invece sono convinto sempre, dopo la sua ritirata come prima, della opportunità della proposta da lui fatta.

Egli disse, citando uno spiritoso assioma, messo innanzi, credo, dall'onorevole Melchiorre, meglio l'uovo certo oggi, che la gallina dubbia domani; meglio il poco che la Commissione ci accorda, che il molto che io domandava e che mi viene contrastato. Ma, oltretutto in un'aula legislativa simili piccole considerazioni di convenienza non debbono avere peso, è ancora a vedersi anzitutto se quello che egli chiamava l'uovo non fosse invece l'errore; se, anzichè essere un passo innanzi, non fosse un passo indietro.

Egli, a scusare la sua ritirata, diceva che una parte, la prima, del suo emendamento era stata dalla Commissione accettata. Ma qual parte? Due idee vidi messe innanzi nell'emendamento dell'onorevole Peruzzi, la completa separazione della deputazione dall'autorità del prefetto, la sostituzione alla presidenza del prefetto di un sistema diverso di garanzie, riguardo alle deliberazioni della deputazione.

La distinzione tra le deliberazioni adottate da questa come ente amministrativo e quelle adottate come autorità tutoria non era neppure contenuta nell'emendamento Peruzzi, ma fu messa innanzi pel primo dall'onorevole Bargoni col suo sotto-emendamento.

Ora, quale delle due idee venne dalla Commissione accettata? Nè l'una, nè l'altra: non la completa separazione, non l'adozione di quelle garanzie. Ben è vero che la Commissione, a tranquillare i desiderosi d'un passo innanzi, espose un concetto, ammise che potesse la deputazione, in taluni casi, separarsi dall'autorità prefettizia, accettò anzi l'idea dell'onorevole Bargoni, d'una distinzione tra l'autorità amministrativa e la tutoria, ma per venirne a conclusione assai diversa. Essa propose, come sapete, di fare della deputazione un corpo bicipite, con diversa autorità, diversa presidenza, diversi uffici.

L'onorevole Peruzzi diceva che quest'idea gli pareva accettabile perchè, in parte, conforme all'attuale ordine di cose. Egli disse che le deputazioni hanno uffici separati, hanno protocolli separati, hanno persino talvolta delle sedute separate pei due diversi ordini di affari.

Io ignoro sin dove ed in quali deputazioni queste tre circostanze si verificano; da parte mia ne conosco una sola verificata, quella dei protocolli. Ma, supposto pure che tale separazione vi fosse, è questo lo scopo, è questa la portata della proposta dell'onorevole Peruzzi, almeno quando la prima volta ce la pose dinanzi? Egli voleva la separazione della deputazione dall'autorità prefettizia; egli voleva tolta la presenza, l'ingerenza che prende il prefetto nelle deliberazioni della deputazione; egli voleva gli uffici provinciali staccati dagli uffici prefettizi. Ed io, dal canto mio, desiderava inoltre che si verificasse un'economia nei bilanci dello Stato, facendo sì che tutte le pratiche derivanti da funzioni affidate alla deputazione fossero sostenute dagli uffici della provincia anzichè da quelli governativi, conforme in ciò ad un concetto che già giorni sono venne sviluppato dall'onorevole collega Mellana.

Ora, questi vari scopi della proposta sono essi raggiunti nel modo offertoci dalla Commissione? Io credo che no. Non lo sono, perchè rimarrà sempre la necessità negli uffici governativi di attendere alle mansioni dipendenti dall'autorità tutoria, e quindi non rimarranno sgravati da nessun maggior lavoro, da nessun personale; non lo sono, perchè il prefetto, continuando

a risiedere in mezzo alla deputazione, rimane perfettamente nella stessa posizione che oggi.

Ma dirò di più: quale è veramente lo scopo pel quale la Commissione si è allarmata, e respinse la proposta Peruzzi, per sostituirla un'altra? Pel gran concetto della tutela, per sapere a chi e come debba affidarsi ed esercitarsi la tutela.

E qui, signori, avete udito manifestarsi molte idee gravissime, che certo avranno sede opportuna allorchè discuteremo una riforma della legge comunale e provinciale, ma che oggi erano fuori di luogo.

Fra queste idee una ne udii messa innanzi dall'onorevole Minghetti, e la udii, debbo confessarlo, con profondo dolore; udii da lui mettersi in dubbio se fosse opportuno conservare la tutela dei corpi morali, comuni ed opere pie, ad un corpo elettivo quale è la deputazione provinciale; udii da lui accennare alla convenienza di riservare tutte queste tutele all'ente Governo; udii mettere in dubbio un principio, che nella nostra patria ed in seno a questa Assemblea io credeva conquistato già da molti anni e per sempre, consacrato da leggi già discusse maturamente e già da voi sancite; lo udii mettere in dubbio da un uomo, che ha tanta autorità meritamente acquistata. Eppure egli conchiudeva le sue parole col dire che deplora questo sistema del mettere ogni giorno in forse le leggi fondamentali dello Stato; che trova inopportuno che si venga a discutere oggi ciò che ieri fu fatto; anzi ha dichiarato di più che la legge comunale e provinciale ha fatto in Italia buona prova. Ora, come, se ha fatto buona prova, non l'avrebbe fatta anche in questa parte che è una delle più vitali? Ed è rivenire ogni tratto sulle leggi principali, perchè si viene a contestare uno dei principi a cui quella legge s'informa?

In verità, io credo che, salvo alcuni accessori, salvo alcuni casi speciali nei quali potrebbe la legge, in caso di una nuova discussione, allargare la libertà dei comuni e degli altri corpi morali, od attribuire ad altri enti una qualche ingerenza; salvo, dico, alcuni accessori sui quali io pure ho le mie opinioni, credo che il concetto fondamentale adottato dalla legislazione nostra in questa materia sia opportuno, e mi duole di vederlo messo in discussione. Nè mi dica la Commissione che fu messo in dubbio dalla proposta dell'onorevole Peruzzi. No, il principio fondamentale che ci regola, è che la tutela dei comuni e delle opere pie sia affidata alla deputazione provinciale, ad un corpo elettivo scelto dagli stessi elettori che formano le amministrazioni comunali; scelto in una certa sfera che esclude il conflitto dei piccoli interessi; scelto fra uomini nei quali è presumibile abbiano e le cognizioni locali opportune e il desiderio del pubblico bene.

È giusto, è naturale, è prudente che al Governo sia riservata larga ingerenza in materia; ed è appunto perchè io consento in questa convenienza, che appoggio il sotto-emendamento Bargoni, che tentai ri-

fondere nell'emendamento che ebbi l'onore di presentare alle vostre deliberazioni. Il principio dell'ingerenza governativa in materia di tutela, quale è attualmente nella legge nostra, rappresenta più il desiderio di una efficace ingerenza che non la realtà. Infatti il prefetto sta in seno alla deputazione, la presiede, ne dirige le discussioni: è vero; ma ha al pari degli altri deputati un solo voto, non può forzare la maggioranza, non può far sì che altri adottino il suo avviso; e se la sua opinione non viene accettata, egli non può altrimenti influire sulla bilancia. Attualmente egli si trova nella posizione di manifestare la sua opinione, di vederla combattuta, di vederla respinta, e poi di dovere egli medesimo mettere in atto l'avviso contrario.

È forse questo consentaneo a quell'alta maestà che voi volete nel rappresentante del Governo? A me pare invece molto più opportuno che il prefetto non intervenga in queste discussioni, che egli vi resti estraneo, che egli non abbia se non quella ingerenza che è più consentanea ad un Governo libero, il diritto cioè di sorvegliare e mantenere l'integrità della legge; il diritto ispettorio insomma, e di salvaguardia della legge. Tutte le deliberazioni prese dalle deputazioni provinciali come autorità tutoria debbono essergli sottoposte; a lui il vedere se le forme furono rispettate, se la legge nella sua sostanza fu applicata; a lui la facoltà, quando questa sia stata violata, di annullarle. In tal modo noi saremo certi che il Governo avrà in mano tutta quella autorità di cui ha bisogno per impedire inconvenienti e disordini, e non sarà mai esposto nella persona dei suoi rappresentanti a vedere distrutta o menomata la sua influenza e la sua autorità.

Mi si può opporre, o signori, che altra cosa è l'esaminare dopo e l'annullare una deliberazione già presa, altra è il discuterla e il fare conoscere le osservazioni opportune prima che venga adottata. Ma noi sappiamo tutti, o signori, quale è l'indole dei corpi deliberanti. O si ammette che in seno a loro tacciano le passioni, predomini il desiderio del bene, la volontà di fare ciò che dalla legge e dal ben pubblico è consigliato, e ritenete per certo che le osservazioni del prefetto, vengano fatte prima o dopo, in seno o no della deputazione, saranno sempre accolte con deferenza e con piacere, perchè ad ogni corpo piace l'evitare il pericolo di vedere giustamente annullate le proprie deliberazioni.

Che se invece supponete che lo spirito dell'opposizione, che la contrarietà, che le passioni predominino, eh! allora state certi che esse si fanno molto più vive, molto più sentite, allorchè si discute alla presenza dell'autorità, a cui si vuole contendere il terreno, allorchè ad un argomento si può opporre un altro argomento, ad una frase un'altra frase più incisiva.

So che si disse pure che un prefetto, al quale avvenisse di annullare otto o dieci volte le deliberazioni

della deputazione, diverrebbe impossibile in quella provincia, perchè troppo vive, troppe numerose diverrebbero le inimicizie verso di lui.

A ciò risponde che o quel prefetto si attiene alla legge e si contenta di fare sentire la propria autorità colà dove è opportuno e dove gli altri mezzi erano venuti meno, e state certi che anzi egli guadagnerà nella stima, perchè le deliberazioni da lui annullate erano contrarie alla legge, e cadevano necessariamente a danno di qualcuno, e quindi quelli che corsero il pericolo del danno ingiusto saranno ben contenti di vedersene salvi.

Che se invece gli annullamenti fossero arbitrari, allora non dovrete imputare alla legge la sua impopolarità, bensì dovrete imputarne l'inettitudine dell'uomo che non ha saputo tenersi nei limiti che gli erano prefissi. Io tengo per fermo che quell'uomo si sarebbe reso altrettanto e forse più impossibile, se avesse seduto in seno alla deputazione.

Perciò io tengo fermo nel credere che la soluzione proposta dapprima dall'onorevole Peruzzi, emendata come fu dall'onorevole Bargoni, sia la più opportuna, la più saggia nello stato attuale delle cose, e credo che quanto ci propone ora la Commissione, ci condurrebbe invece ad una serie di equivoci, d'inconvenienti.

Notate che uno dei grandi scopi della proposta, era di separare non solo l'autorità della deputazione da quella del prefetto, ma di fare sì che la provincia diventasse effettivamente un ente autonomo, che avesse una propria rappresentanza, che fosse conosciuto da tutti e dovunque, che potesse con tutti corrispondere, che potesse godere delle franchigie postali, come ne godono i comuni.

Colla proposta Peruzzi lo scopo veniva raggiunto. È evidente che, dal momento che il prefetto non ha più ingerenza nella deputazione, questa acquista un'esistenza autonoma ed indipendente; è evidente che tutti saprebbero come, per corrispondere colla provincia, non ad altri che alla deputazione si debbono dirigere. Le modalità sono materia di regolamento.

Ma se voi accettate il proposto dualismo di cariche, sarà essa sciolta la questione? Nella maggior parte dei casi non si dovrà ancora corrispondere colla deputazione per mezzo della prefettura? E da chi e come si distingueranno tali casi? Sarà necessaria una legge. A ciò non bastano disposizioni regolamentari, perchè altrimenti si rischierebbe assai di cadere nell'arbitrio.

Inoltre col dualismo, colla deputazione bicipite da voi consigliata, venite in fatto a creare quell'antagonismo di autorità, del quale sembra che siate allarmati; venite a mettere un capo contro l'altro, a porre allato due autorità fra le quali non siete certi che sempre sia possibile l'accordo. Voi venite a creare la confusione nelle deliberazioni della deputazione, poichè non è sempre vero ciò che suppone l'onorevole Peruzzi,

che le deputazioni tengano sedute separate, secondo i diversi generi d'affari di cui debbono occuparsi. Nella maggior parte di esse, io credo, e certo in quella a cui ho l'onore di appartenere, e che non è delle ultime per la sua importanza e per la mole degli affari, tale separazione fu tentata; ma non fu possibile mantenerla, poichè ne sarebbe derivato o un grave ritardo nella spedizione delle pratiche, od un peso soverchio nell'adempiere i doveri della deputazione.

Ora, cosa avverrà d'ora innanzi se trionfasse l'idea vostra? Dovendo necessariamente le deputazioni provinciali tenere separate sedute per le due distinte specie d'incarichi di cui son rivestite, o quelle sedute saranno in giorni diversi, e da una parte diverranno vieppiù gravose le mansioni di deputato, che già in oggi esigono non poca abnegazione, dall'altra subiranno un pericoloso ritardo le questioni urgenti, dovendo aspettare a risolverle che venga il turno della seduta di quella specie d'affari; oppure si terranno nello stesso giorno, e allora voi mettete il prefetto e il segretario speciale per gli affari di tutela, che sarà necessario aggiungere, nella necessità di tirarsi in disparte ogni qual volta verranno in discussione materie d'amministrazione provinciale, onde cedere il posto all'altro presidente ed all'altro segretario. Eccovi a qual posizione poco dignitosa voi esporrete quell'autorità di cui dite essere gelosi custodi.

Io credo di avervi dimostrato che non sussistono difficoltà, nè di questo, nè d'altro genere, ogni qualvolta si accetti la proposta primitiva dell'onorevole Peruzzi coll'emendamento Bargoni, da noi in altra forma riprodotta, ogni qualvolta si mantenga al Governo la sua legittima influenza, a mezzo della presentazione delle deliberazioni al prefetto, e della facoltà in questi di annullarle.

E qui debbo rivolgere qualche parola ad altri onorevoli colleghi che esposero idee dalle quali intieramente non dissenterei, ma che però vorrei per ora almeno pretermesse. Alludo all'onorevole Melissari ed a quelli che parlarono di sostituire il Consiglio provinciale alla deputazione nella scelta del presidente della deputazione medesima.

L'onorevole Melissari vorrebbe che al prefetto, invece della facoltà dell'annullamento delle deliberazioni della deputazione in materia tutoria, fosse concessa soltanto quella facoltà di reclamo che ha già secondo l'articolo 143.

Signori, se si trattasse di fare una legge nuova, ed allorchè si tratterà di discutere la riforma della legge esistente, la proposta Melissari sarà degna di essere presa in considerazione. Ma in oggi la mi pare intempestiva, e tale da dar ansa a quelli che sono allarmati dal timore della grande innovazione che, a parer loro, si va a portare nella materia dell'autorità tutoria, da dar loro, dico, ansa a credere che veramente si vo-

glia fare una grande mutazione, una grande innovazione.

Inoltre, in una legge è necessario curare l'euritmia delle diverse parti. Una volta che il prefetto cessa dal sedere nella deputazione, egli si trova, rispetto alla medesima, nella posizione in cui si trova oggi rispetto al Consiglio provinciale, deve avere, cioè, la facoltà di intervenire come commissario regio, con voto consultivo e le altre analoghe. Se invece si adotta un metodo diverso, si viene a creare una diversa soluzione allo stesso quesito, nella medesima legge, senza un motivo, e si riesce all'altro inconveniente che, verso la deputazione provinciale, il prefetto abbia minore autorità che non abbia riguardo al Consiglio provinciale.

D'altronde, coll'affidare la facoltà d'annullamento ai prefetti, anzichè scemare le garanzie per i comuni e per le deputazioni, credo che allo stato attuale delle cose e colle leggi esistenti, queste garanzie sieno aumentate. Infatti, se il prefetto annulla le deliberazioni della deputazione, avranno sempre, tanto il comune o corpo morale interessato quanto la deputazione medesima, la facoltà di ricorrere per appello al ministro, onde pronuncii previo parere del Consiglio di Stato.

Se invece facciamo sì che la deliberazione della deputazione passi immediatamente al Ministero per opera del prefetto, senza il previo esame e la previa deliberazione del prefetto medesimo, avverrà che, quando il Ministero si sarà pronunciato, i comuni che si crederanno gravati non avranno modo di far sentire le proprie ragioni, nè potrà la deputazione difendere la presa deliberazione, poichè già sarà intervenuta la decisione definitiva che avrà chiusa la strada ad ogni ulteriore reclamo.

È vero che si potrebbe con qualche altro provvedimento accessorio ovviare al pericolo; ma allora bisognerebbe entrare in una serie d'articoli nuovi che verrebbero ad intralciare sempre più la presente discussione, che è già, mi pare, abbastanza intralciata.

In quanto all'elezione del presidente della deputazione, credo che sia questione da prendersi in esame allorchè si tratterà della legge comunale e provinciale; il porla in campo in oggi sarebbe pericoloso, appunto perchè, come ho già detto, coloro che temono le improvvise innovazioni ne trarrebbero argomento per respingere ogni modificazione; e perchè infine oggi non esistono sufficienti cause per venire a tale innovazione. L'onorevole Lazzaro ieri, se bene udii le sue parole, diceva che col far eleggere il presidente dalla deputazione provinciale anzichè dal Consiglio, si verrebbe ad un sistema d'elezioni di doppio grado, il che è contrario alle nostre istituzioni. Io credo che egli siasi male apposto. Le elezioni di doppio grado avvengono allorchè il corpo elettorale per due diverse votazioni passa alla nomina definitiva, vale a dire allorchè nomina un corpo intermedio incaricato di no-

minare il rappresentante, corpo intermedio il quale non ha per sè medesimo nessuna vita, nessuna autorità, e quindi conferisce ad altri l'esercizio di un potere di cui non è egli medesimo rivestito.

Qui invece non è il caso. Se vi ha elezione di doppio grado sarebbe piuttosto, sotto un certo aspetto, quella della deputazione provinciale come è fatta oggi colle leggi esistenti; imperocchè il Consiglio provinciale veramente conferisce alla deputazione, come autorità tutoria, un potere che esso non ha. Ma la doppia veste della deputazione provinciale spiega e distrugge quell'apparente eccezione.

La deputazione poi nominando il presidente nel suo seno, non fa altro che ciò che fanno generalmente tutti i corpi costituiti, ciò che facciamo noi nel nominare nel nostro seno il nostro presidente, il quale certamente nessuno mai disse che sia eletto per doppio grado di elezione. Inoltre, o signori, sino a che la legge è quale l'abbiamo oggi, non conviene introdurre il Consiglio provinciale in una ingerenza di autorità tutoria che sinora non ha, e che certamente gli daremmo col'attribuirgli tale elezione. Io vorrei che fosse eliminata questa proposta, anche perchè in tal modo si verrebbe a creare un presidente, che avrebbe un'autorità a sè; e ciò se può farsi in una legge nuova, allorchè sieno definite le attribuzioni della nuova autorità, non dovrebbe, a mio avviso, accadere oggi, mentre non si tratta d'altra mutazione, fuorchè l'esclusione del prefetto dal seno della deputazione. Se noi determiniamo che il presidente venga eletto dalla deputazione, egli non sarà che il primo fra gli eguali, egli non farà che dirigere le deliberazioni prese in comune, che eseguire materialmente, cioè col mezzo della propria firma, le deliberazioni stesse. Invece, se lo fate eleggere dal Consiglio provinciale, egli non è più il primo fra gli eguali, egli diventa un'autorità separata, e quindi può dare luogo a tutti quei contrasti che si verificano ogniqualvolta tra il presidente e la maggioranza del corpo presieduto non vi sia una perfetta consonanza d'idee.

Inoltre un'elezione fatta dal Consiglio provinciale corre il pericolo di essere un'elezione di dimostrazione, l'elezione, intendo, dell'uomo il più stimato ed il più influente nel Consiglio, il quale non è sempre necessariamente il migliore fra i deputati provinciali, non già perchè a lui possa mancare alcuna delle doti che si richiedono per fare un ottimo deputato, ma perchè sarà anche l'uomo il più occupato, perchè sarà rivestito di altre cariche, perchè probabilmente risiederà in quest'Aula o nell'altro ramo del Parlamento; epperò effettivamente non potrà presiedere la deputazione e sarà un presidente *in partibus*. Infine, adottando il metodo di elezione consigliato dagli onorevoli Salvagnoli, Lazzaro ed altri, si darebbe ragione di essere alla ulteriore proposta che vedo messa innanzi oggi stesso dall'onorevole Lanza, il quale verrebbe a solle-

vare un'incompatibilità tra i membri del Parlamento ed i membri delle deputazioni provinciali.

Questa è una questione che merita di essere presa in grave considerazione, e quando si tratterà (e spero fra non molto) di rivedere la legge comunale e provinciale, essa dovrà essere discussa. Allora è probabile che io possa appoggiarla, se sarà preceduta da un aumento di mansioni da affidarsi alla deputazione provinciale, se sarà preceduta da efficaci misure tendenti a quel maggiore discentramento, che è uno dei miei desiderii. Che se invece predominassero le idee esposte, per esempio, oggi dall'onorevole Minghetti, se invece si venissero a scemare le competenze della deputazione provinciale, se si venisse a ridurla semplice esecutrice delle deliberazioni del Consiglio, allora questa nuova incompatibilità mi parrebbe fuori d'opera, mi parrebbe sollevata a non altro scopo che a quello di rendere più difficile la presenza di uomini autorevoli e pratici degli affari della deputazione provinciale.

Io dunque non mi dichiaro in oggi nè avverso, nè favorevole alla proposta fatta dall'onorevole Lanza; ma lo prego, se le mie parole hanno qualche influenza, di non volere insistere, e di rimandarla alla discussione della nuova legge comunale e provinciale. La stessa preghiera poi rivolgo agli onorevoli colleghi, di cui non so con quanta efficacia abbia combattuto le idee, onde vogliano per ora non insistere sulle medesime, e vogliano concentrare le forze sopra un solo punto; perchè quel punto, a mio avviso, è una questione di principio, e quel punto che serve a mantenere il principio, era messo in dubbio dalla tutela affidata alle autorità elettive provinciali. Chè una diversa deliberazione, volere o non volere, malgrado tutte le riserve di cui la Commissione l'accompagna, sarebbe veramente una decisione pregiudiziale a tale principio, e potrebbe incagliare il trionfo di esso in altra occasione. Invece la nostra deliberazione, fatta nel senso che io desidero, avrebbe anche quest'altro vantaggio, che darebbe al Ministero un principio, un assioma adottato come verità da noi, che potrebbe servire di cardine a quella proposta di legge che esso ha già promesso di presentarci. Che se invece adottiamo il partito della Commissione, e per tal modo manteniamo l'incertezza, quale sarà la posizione del Ministero? Gli può accadere di presentarci un progetto di legge fondato su basi che noi non accettiamo, e che quindi non giungerebbe a buon fine. Per lo meno, se oggi non si decide, corriamo il pericolo di ripetere fra alcuni mesi una discussione, che già troppo lungamente si è protratta in questa circostanza.

Quindi anche per tale motivo mi pare opportuno che la Camera pronunzi definitivamente su questo quesito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Poichè nei primi giorni di questa discussione si è parlato di proposta sospensiva, nè mi pare che ad essa siasi risposto sufficientemente, la Camera mi permetterà che io torni per pochi momenti sulla medesima.

L'onorevole Righi diceva che la presidenza del prefetto nella deputazione provinciale è come un *correttivo* alle maggiori libertà che erano state deferite alla deputazione stessa; ma per contrario sentii affermare d'altra parte dall'onorevole Borgatti, che fossero queste maggiori libertà il correttivo contro al potere prefettizio ed alla ingerenza permanente dello Stato negli interessi dei comuni e delle provincie.

Io non entrerò terzo in questa discordia tra l'onorevole Righi e l'onorevole Borgatti; io solo mi permetterò di rassegnare all'uno e all'altro che i *correttivi* sono forze correlative che si corrispondono e si equilibrano, che i correttivi potranno per avventura essere utili espedienti quando non è emerso sull'orizzonte che un sistema incompiuto di libertà, quando la idea non è ancora sviluppata dalla buccia che la involgeva, quando questa idea lotta e s'affatica tra il passato e l'avvenire; ma allorquando questa idea è venuta alla luce, quando ha fatto il suo cammino ed è entrata nella coscienza del paese, tutti i correttivi debbono cadere, come si mandano giù i puntelli messi ad una fabbrica iniziata appena si scopre l'edificio bello e compiuto all'occhio del passeggiere che lo ammira costituito sopra solide fondamenta.

L'onorevole Righi ha voluto rimandare colla sua sospensiva questa riforma ad una legge più adeguata: ma l'onorevole Borgatti diceva che nel sistema costituzionale le riforme si accettano grado a grado, e che più utile è innovare a rilento ponderatamente, anzichè precipitando in radicali riforme: questo sistema che l'onorevole Borgatti chiamava costituzionale, io lo chiamerei sistema dei moderati, e mi contento di essere annoverato dall'onorevole Righi tra i moderati in questa parte, senza punto invidiargli il suo apparente radicalismo, nel quale si nasconde forse una stasi permanente.

L'onorevole Borgatti ci venne innanzi con larghe dottrine, con solenni principii di libertà, e certamente quando l'onorevole Borgatti parla a noi di completa emancipazione del comune, di completa libertà della provincia; quando ci enuncia il suo concetto di volere radicalmente abolire la tutela dei comuni, l'onorevole Borgatti non troverà in noi degli avversari, in noi che fino dal 24 giugno 1864 sostenemmo da questi banchi, forse alquanto vigorosamente, questo concetto di riforme e di libertà.

Ma, o signori, giova ricordare che in quel giorno noi soccombemmo coll'ordine del giorno che aveva la firma dell'onorevole Cadolini, ed in allora voi, uomini d'una maggioranza disfatta, e poscia per nove coalizioni novellamente rifatta, voi quel giorno ci negaste

l'allargamento della base elettorale che vi chiedevamo voi ci negaste l'emancipazione del comune, voi ci negaste la libertà della provincia, ci negaste l'abolizione di quella tutela che oggi invocate.

Io ricordo con piacere che quell'ordine del giorno era sottoscritto, per il primo, dall'onorevole Cadolini, e rammento ancora con piacere, e fors'anche con orgoglio (non paia adulazione questa) che quell'ordine del giorno era sottoscritto dall'onorevole Mordini ed anche dall'onorevole Bargoni il quale oggi siede sui banchi della Commissione.

Io, sebbene vegga alcuni miei antichi amici politici e personali tragittati sur un'altra strada, forse qualche giorno scesi un poco troppo basso nell'atmosfera ministeriale, tuttavolta io mi auguro di cuore, e lo dico schiettamente, che questi miei amici si trovino accidentalmente lontani, non disertori mai dalla bandiera della democrazia, sotto la quale essi valorosamente militarono.

Ma l'onorevole Borgatti, dopo tante pompose dottrine, e dopo sì splendido discorso, terminò col respingere recisamente la proposta dell'onorevole Peruzzi e quella della Commissione. L'onorevole Borgatti dice: io voglio assolutamente soppressa la tutela sui comuni; dunque respingo la proposta dell'onorevole Peruzzi e quella della Commissione.

Io non so capire come, dopo sì splendide premesse, l'onorevole Borgatti ne venga a questa oscura e retrograda illazione.

La proposta dell'onorevole Peruzzi non fa altro che spostare la presidenza della deputazione: essa non afferma, non nega, non suppone, non immuta nulla quanto alla tutela dei comuni, per modo che, votata anche la proposta Peruzzi, la questione, quando si volesse tenere ancora allo stato di questione, rimarrebbe sempre integra ed impregiudicata. Forse qualche dubbio potrebbe sorgere intorno alla proposta della Commissione; ma la proposta della Commissione quale è, suppone la tutela dei comuni perchè scritta nella legge, ma non la conferma, non le dà un battesimo nuovo. Il perchè io non comprendo come l'onorevole Borgatti sia venuto innanzi con sì splendide dottrine per terminare poi in illazioni così poco fondate, e, forse, così poco liberali.

Io non mi meraviglio perchè, per quanto rispetto io abbia personalmente dell'onorevole Borgatti, a me parve sempre che egli si sia ascritto a quella scuola di dottrinari i quali largheggiano sempre in teorie, ma poi riescono meschini ed impotenti ad attuarle. Egli appartiene alla scuola capitanata in Italia dall'onorevole Boncompagni, il quale nella sua relazione alla legge del 1863 disse che « le libertà delle provincie e dei comuni (sono sue parole) erano la palestra, la scuola, il tirocinio, dove i cittadini si abituanano, si educano, si disciplinano ad armeggiare poi grandi battaglie, quando per avventura sieno chiamati a reggere

la cosa pubblica dello Stato. » Ma, dopo questi principii, l'onorevole Boncompagni non allargò la base elettorale, egli non portò alcuna innovazione nè riforma che avesse alcunchè di positivo o di appariscente: le cose rimasero come erano.

Io mi ricordo ancora di aver letto un aureo volume del Boncompagni, che commenta lo Stuart Mill sulla questione dei sodalizi. Nessuno ha scritto, informato ai dettati più severi della libertà, come egli ha scritte quella pagine: ebbene, esaminando pagina per pagina si vede il timore, si vede la paura di sopprimere i sodalizi religiosi, mentre oggi la loro soppressione (sia detto ad onore del Parlamento e dell'Italia) è un fatto mirabilmente compiuto.

L'onorevole Borgatti dunque non c'illuderà colle sue dottrine, ed il paese non deve mai dimenticare che gli onorevoli Borgatti e Ricasoni, i quali avevano presentata la legge più ampia sull'asse ecclesiastico e sulle corporazioni religiose, quei medesimi dopo due anni caddero sepolti sotto le rovine del contratto Langrand-Dumonceau. La Camera mi perdonerà questa espressione, ma in verità patisce l'animo mio nel vedere che il paese possa, non dirò per mala intenzione di coloro che parlano, ma per la forza delle cose, possa rimanere illuso ed ingannato nei suoi interessi.

Ora entro nella questione. Finora si è parlato degli inconvenienti che porta la presidenza del prefetto. Io non mi distenderò molto su questo punto, perchè l'onorevole Peruzzi e l'onorevole Melissari, e poc'anzi l'onorevole Piolti de Bianchi, dissero forse meglio e più di quello che io non saprei dire in questa questione. Gli inconvenienti vengono diffatti, perchè il presidente, rivestendo questa duplicità di carattere, naturalmente dovrà in qualche caso notificare a se medesimo, come prefetto, degli atti che egli medesimo ha firmato come presidente della deputazione; i comuni, i cittadini potranno ricorrere al Governo centrale contro deliberazioni nelle quali forse il prefetto ha preso una parte affermativa in qualità di presidente della deputazione, perchè egli non potrà mai spogliarsi della divisa di rappresentante del Governo.

Ma la Camera mi permetterà che io trascenda un poco da queste speciali considerazioni, direi tecniche, e mi tenga a principii più alti. D'onde abbiamo avuto noi questo concetto del prefetto presidente della deputazione provinciale? Noi l'abbiamo avuto dalla legge belga. La legge piemontese prese in prestito questa idea dalla legge sul comune e sulla provincia del Belgio; ma la legge belga fu emanata nel 1836; le signorie loro vedono facilmente quanto cammino, quanto progresso di fatti e di idee si sia sviluppato in questo lungo periodo dal 1836 fino ai nostri giorni. E lasciando da parte le stesse modificazioni nella legislazione belga, ognuno conosce i grandi progressi fatti dall'amministrazione nella stessa Francia, ove il Governo impe-

riale non ammette neppur quella libertà che abbiamo in Italia.

Voi conoscete le idee del Cormenin; io non vi ripeterò le dottrine dettate nell'aureo volume che contiene un tesoro di scienza amministrativa di Odillon-Barrot; nè vi ricorderò il Lefebvre, anzi dirò che il Lefebvre è andato molto più innanzi di quello che tutti noi qui vorremmo andare; in quanto che egli dice che la deputazione provinciale è un corpo tradizionale del 1789 che merita di essere abolito; imperocchè, essendo un corpo collegiale, male si addice ad esso quell'amministrazione attiva che deve essere concentrata nella persona di un individuo solo.

Florent-Lefebvre quindi vorrebbe non una deputazione, ma un individuo solo che avesse nome di sindaco, ovvero di procuratore generale della provincia.

Si è questionato molto tra l'onorevole Crispi e l'onorevole Minghetti se la provincia ed i comuni sieno un fatto artificiale. Queste sono, io credo, questioni secondarie, ognuno le intende a suo modo; certo è però che la provincia ed il comune sono delle aggregazioni, delle organizzazioni che si manifestano, per ragione di tempo e di civiltà, sulla superficie del paese dove nascono; certo è che la provincia ed il comune, siffattamente considerati, vanno nella legge universale di tutte le corporazioni, di tutti i sodalizi, di tutti gli enti morali, i quali nascono spontaneamente e crescono in un paese. Sono questi sodalizi, sono questi enti morali che assimilano la vita del paese, e col loro potente organismo la riflettono sul paese stesso centuplicata.

Se è vero ciò che è scritto da qualche autore non sospetto, perchè troppo moderato, non è il Governo che crea le provincie, i comuni, gli enti morali a sua immagine e somiglianza, ma invece sono le provincie, i comuni, gli enti morali, gli istituti tutti e le associazioni che creano il Governo ad immagine del paese; e quando a questi enti che popolano una nazione si lascia piena libertà di azione, essi non solo manifestano la vita propria, ma, nello svilupparla, l'accrescono, e tutti quanti insieme la fanno rifluire nel corpo dell'intera nazione.

È questo il segreto, donde la floridezza e la potenza delle grandi repubbliche, come gli Stati Uniti del Nord, e la potenza e la floridezza dell'Inghilterra, dove non so se il destino o la sapienza degli uomini ha saputo così mirabilmente conciliare la monarchia colle forme più austere della libertà. È in questa vita del paese, lasciata autonoma in tutte le sue forme, in tutti i suoi svolgimenti che il Governo attinge la sua forza. Quindi voi vedete, nelle grandi lotte, dietro gli eserciti stanziali la nazione armata. Vedete dietro le grandi Banche una miriade di Banche e di istituti di credito i quali non sono schiacciati da quelle, ma invece le aiutano nei disastri. Vedete dietro l'insegna-

mento universitario la libertà dell'insegnamento diffondere intorno luce e calore. Vedete, in una parola, correnti di vita che traversano ed animano in ogni verso il corpo della nazione.

Ma voi, o signori, permettete che io parli un po' francamente; voi, in questi otto anni che avete amministrato il paese, che cosa avete fatto? Voi avete ostruito il paese; voi avete inceppata dappertutto la libertà, perchè non avete avuto il coraggio di ammetterla intera; voi avete creato il privilegio di un istituto di credito da cui gli altri istituti sono rimasti schiacciati; voi avete inceppata la libertà di insegnamento; voi nelle battaglie nazionali avete quasi temuto che il popolo si armasse tutto dietro all'esercito; voi avete rimosso dall'urna elettorale milioni di operai che pagano tributo di sangue e di moneta; voi nei contratti e negli appalti, invece di promuovere la concorrenza del popolo e degli operai, avete chiusi quei contratti nelle mani di pochi; voi avete circondato il Governo di monopoli; voi avete fondato questo Governo su quelle che l'onorevole Peruzzi chiamava *consorterie*, e delle quali forse la peggiore è quella a cui egli appartiene.

Epperò, o signori, è per tali considerazioni generali che io riguardo questa riforma come importante; imperocchè io la credo, ove fosse votata dalla Camera, una via, od almeno un augurio a grandi e serie riforme.

I miei emendamenti sono chiari, quasi non avrebbero bisogno di svolgimento. Io non ho fatto che copiare l'emendamento Peruzzi; solo due modificazioni particolari ho creduto d'introdurre affatto secondarie. Imperocchè nell'emendamento Peruzzi l'elezione del presidente si fa ogni anno, almeno si propone si faccia annualmente; io invece proporrei per un *biennio*, e la ragione è facile a comprendere.

Oggi la legge comunale e provinciale tiene in carica i membri della deputazione non più per un anno, ma per due; ora, se tutti i membri della deputazione stanno in carica due anni, non è egli logico che anche il presidente eletto, lasciando che debba essere eletto dal Consiglio, rimanga anche in carica per due anni?

L'onorevole Peruzzi ha detto che le deliberazioni della deputazione dovrebbero essere comunicate al prefetto e che il prefetto avrebbe il diritto di annullarle non solo per gli effetti degli articoli 191, 192 e 193, ma nei termini dagli articoli stessi indicati.

Ora i termini di quegli articoli sono 20 giorni, e 20 giorni stanno bene quando si tratta delle deliberazioni di un Consiglio provinciale, perchè sono delle deliberazioni gravi, delle deliberazioni che meritano lunghi studi, e per cui si può aspettare l'omologazione del prefetto; ma, quando si tratta di fatti esecutori, quando si tratta di deliberazioni le quali non fanno che eseguire il bilancio delle provincie, quando gli appaltatori picchiano alle porte in folla per essere pagati,

quando si tratta di spedire i mandati, come volete che la deputazione aspetti per 20 giorni il visto del prefetto?

Epperò io credo di ridurre ad otto giorni questo termine. Ho creduto poi nel mio emendamento di accettare quello presentato dall'onorevole Salvagnoli, cioè che il presidente della deputazione fosse scelto dal Consiglio provinciale e non già dalla deputazione stessa.

Io ho sentito attentamente le osservazioni testè fatte intorno a questa proposta dall'onorevole Piolti de' Bianchi, ma, dico schiettamente, non mi hanno persuaso; e, se mi fossi convinto in contrario, sarei pronto a ritirare la mia proposta ed associarmi all'opinione dell'onorevole Piolti de' Bianchi e di coloro che lo seguono su quei banchi; ma notiamo che nella deputazione provinciale vi sono due fatti distinti; c'è un'amministrazione deliberante, perchè spesso si debbono prendere delle deliberazioni dopo una lunga e contestata discussione, e vi è un'amministrazione attiva.

Ora l'articolo 181 della legge comunale e provinciale, prevedendo appunto che quest'amministrazione attiva non può darsi ad un corpo collegiale, dà al presidente della deputazione delle facoltà che sono mere facoltà esecutorie, ma che non pertanto richiedono una grande autorità ed una grande energia di carattere.

Ecco perchè io vorrei che il presidente della deputazione, anzichè essere scelto dalla deputazione stessa, fosse scelto dal Consiglio, perchè, eletto dal Consiglio provinciale, egli avrebbe naturalmente maggiore autorità nell'opinione della provincia di quella che avrebbe quando fosse eletto nel seno della deputazione stessa.

Se il presidente avesse soltanto dei poteri discrezionali verso la deputazione, di presiedere le adunanze per ciò che riguarda il procedimento delle loro discussioni, io comprendo benissimo che questo dovrebbe essere eletto nel seno della deputazione, come il presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio; ma, quando il presidente della deputazione ha delle attribuzioni assai diverse di quel potere discrezionale che serve per l'andamento della discussione, mi permetta l'onorevole Piolti de' Bianchi che io stia fermo nella mia proposta, che il presidente sia eletto dal Consiglio provinciale.

Ma l'onorevole Piolti de' Bianchi parmi che ne'suoi ragionamenti abbia detto: se egli è scelto dal Consiglio provinciale, potrà esservi una elezione di dimostrazione; il Consiglio provinciale potrà facilmente eleggere un uomo pe'suoi meriti d'intelligenza, d'onestà, ma forse quest'uomo non avrà quella tecnica abilità amministrativa che giustamente l'onorevole Piolti de' Bianchi reclama. Mi perdoni: il Consiglio provinciale non dovrebbe eleggere soltanto il presidente della deputazione; egli è anche chiamato dalla legge ad eleg-

gere il presidente del Consiglio; sarà quindi nell'elezione del presidente del Consiglio che i Consigli provinciali faranno un'elezione di dimostrazione, richiedendo l'intelligenza, l'onestà, il nome, l'opinione, anzichè quella particolare abilità amministrativa; ma non potrà mai un Consiglio essere indotto in errore nel caso accennato dall'onorevole Piolti de' Bianchi, vale a dire nominando il presidente della deputazione il quale deve avere una speciale abilità tecnica amministrativa.

Per essere logico, l'onorevole Piolti de' Bianchi dovrà consentirmi che il Consiglio provinciale, saprà scegliere otto o dieci deputati provinciali, che abbiano capacità speciale amministrativa; a ciò è chiamato dalla legge. Come mai adunque il Consiglio stesso non saprebbe fra quegli otto o dieci deputati scegliere colui che fosse più abile, più operoso, più intelligente? Mi pare adunque che i suoi argomenti non reggono.

Io ho creduto di lasciare l'emendamento Peruzzi come è, anche con la comunicazione al prefetto; non credo però, in fatto d'esecuzione, che le deliberazioni di un Consiglio debbano essere comunicate: le congregazioni provinciali di carità, le quali hanno per iscopo l'amministrazione di un istituto pio non mandano al certo le loro deliberazioni, i loro bilanci al prefetto per sentire se sono conformi ai dettami della legge. Ma io lascio questa disposizione; purchè si ottenga una importante riforma, transigo sulle piccole modalità secondarie; ma la proposta della Commissione non è una modalità secondaria. La proposta della Commissione è qualche cosa di molto grave, perchè questa riduce il suo concetto a dare alla deputazione provinciale due presidenti, elettivo l'uno, governativo l'altro. Mi perdonino l'onorevole Correnti e gli altri che seggono sul banco della Commissione, io finora, forse per ignoranza mia, non conosco legge in Europa in cui ci sia un corpo collegiale presieduto da due presidenti. Questi corpi bicipiti sono una creazione della nostra Commissione nell'anno di grazia 1869.

Questo corpo bicipite non solo è per se stesso sconveniente, non solo è per se stesso illogico, ma esautorava affatto il presidente elettivo: imperocchè, quale autorità volete voi che abbia il presidente della deputazione, il quale oggi la presiede per gli affari gravissimi della provincia, e domani è chiamato a sedere in seno della stessa deputazione presieduta da un'autorità superiore alla deputazione stessa? Domanderò ancora alla Commissione: quali sono le ragioni che su per giù tutti ci muovono a togliere la presidenza, almeno per una parte, al prefetto e a darla ad un membro eletto, sia dalla deputazione, sia dal Consiglio? Le ragioni sono due: la prima ragione è di togliere la duplicità della persona; la seconda ragione è di emancipare le provincie. Quanto alla prima ragione, non solo il vizio rimane rispetto alle deliberazioni che

interessano i comuni, ma viene di molto accresciuto, perchè è solo nelle deliberazioni dei comuni, le quali si portano all'omologazione delle deputazioni provinciali, che può succedere che un comune od un cittadino per fatti elettorali abbiano a ricorrere all'autorità centrale contro i deliberati di quella deputazione, nella quale il prefetto ha potuto, per avventura, prendere una parte *informativa*. Quanto alla seconda parte, cioè all'emancipazione delle provincie, questa è quella che l'onorevole Peruzzi chiamava separazione tra il potere esecutivo ed il potere locale; ma io non trovo ragione perchè questa legge, queste norme che noi vogliamo adottare avessimo poi a violarle quando si tratti della tutela dei comuni.

E qui, o signori, permettete che io lo dica, v'è un grande equivoco nel quale vedo che è incorso anche l'onorevole Minghetti. L'onorevole Minghetti ha detto: quando si tratta della tutela dei comuni, questo fatto interessa lo Stato, interessa la legge, e però è bene che il potere esecutivo se ne occupi. Mi perdoni l'onorevole Minghetti, egli ha confuso l'ingerenza governativa con la tutela. Noi abbiamo due parti distinte. Quando si tratta di violazione di legge nelle deliberazioni dei comuni o negli istituti pii; quando si tratta di fuorviare dalle norme che le leggi ed i regolamenti sanciti con decreti ci portano, oh! allora, o signori, io non esito neppure un istante a chiamare il potere esecutivo vindice e della legge e dei regolamenti e dei decreti, imperocchè sta nell'essenza del potere esecutivo non solo di eseguire le leggi, ma di fare ancora che i cittadini ed i corpi morali l'eseguiscono. Ma la questione della tutela è ben altra. Nell'articolo 137 non si contempla il caso della esecuzione della legge, non si contempla il caso che i comuni abbiano fuorviato dalla legge, ma si contempla il caso che un comune abbia bene o male alienati i suoi immobili, le sue azioni industriali, i suoi articoli di credito, o che egli abbia acquistato male questi immobili, queste azioni industriali, questi articoli di credito, o che abbia vincolato il bilancio per 12 anni, ovvero che abbia prese altre deliberazioni annoverate in quell'articolo e che riflettano l'interesse del comune.

Dunque a che si riduce la questione? Si riduce a vedere non già se il comune abbia o no violata la legge, ma se il comune, stando nella legge, abbia o no fatti bene i suoi interessi.

Ora, dove è l'interesse dello Stato, che troverebbe l'onorevole Minghetti, in questo fatto? Dove è quella suprema tutela governativa, secondo l'espressione dell'onorevole Borgatti? La tutela, tolta di mezzo l'esecuzione della legge, la tutela non è evidentemente che il complemento dell'amministrazione. Il tutelare l'amministrazione in quanto a' suoi interessi, e puramente nella linea degli interessi, vedendo cioè se bene o male i comuni e gli istituti pii facciano il loro interesse, il tutelare questi comuni e questi istituti pii al-

tro non importa che completare l'amministrazione. Ora, se noi vogliamo emancipare la provincia per i suoi interessi provinciali, che sono vastissimi; se noi non mettiamo sotto la giurisdizione del prefetto o di qualunque altra autorità il comune stesso per ciò che riflette quelle deliberazioni che non sono annoverate nell'articolo 137, con qual logica e buona fede, vorremmo noi sottoporre alla tutela del Governo questo complemento dell'amministrazione comunale, a questa tutela che guarda semplicemente se i comuni abbiano fatto bene o male i loro interessi?

L'onorevole Minghetti, volendo togliere alla deputazione la tutela, disse, se male non ho inteso, che i consiglieri provinciali, sebbene rappresentino la provincia, essendo però nominati da alcune particolari località, sarebbero naturalmente delle persone sospette a tutelare gli interessi di quei comuni dai quali sono stati eletti.

Io mi permetterò a questo proposito di ricordare all'onorevole Minghetti, che nella relazione del 1863 l'onorevole Boncompagni, per togliere alla deputazione la tutela dei comuni, accampava un argomento perfettamente opposto a quello dell'onorevole Minghetti. L'onorevole Boncompagni diceva che, quantunque la deputazione provinciale sia eletta dai comuni, essendo però i membri della medesima nominati, non da tutti, ma da alcuni determinati comuni, e non rappresentando gli interessi di tutti i comuni della provincia, essi non presentano una sicura guarentigia, perchè gli interessi di alcuni comuni non sono uguali a tutti. Ecco dunque come gli onorevoli Minghetti e Boncompagni s'incontrano nella medesima conseguenza, partendo da principii affatto opposti.

Ma vi è la verità che sta di mezzo fra l'onorevole Minghetti e l'onorevole Boncompagni; imperocchè c'è l'articolo 184, il quale provvede a quei timori che l'onorevole Minghetti accampava. Infatti, nell'articolo 184 è detto che i membri della deputazione provinciale non possono intervenire in quelle deliberazioni, le quali riflettono gli interessi di quei mandamenti di cui essi sono stati eletti consiglieri. Ora, tolto di mezzo questo timore, imperocchè i membri della deputazione non possono deliberare intorno agli interessi dei paesi da cui vennero eletti, io credo che la deputazione provinciale sia un corpo abbastanza illuminato, e garantisca l'interesse dei comuni, essendo i membri di essa passati per la trafilata di due elezioni; essi ebbero una prima elezione nel mandamento, ed una seconda, quasi un novello battesimo, nel Consiglio provinciale.

Adunque se si riguarda dal punto di vista della duplicità di persona, rimangono più aggravati gli inconvenienti che si lamentavano nel prefetto presidente della deputazione, e se si riguarda dal lato della emancipazione della provincia, la tutela dei comuni, quando anche la si volesse conservare, essendo un complemento dell'amministrazione comunale, non è logico

che resti sotto l'autorità prefettizia quando la stessa deputazione provinciale ne viene emancipata.

Nella seconda parte della proposta, la Commissione dà indistintamente alla deputazione provinciale, od ai membri di essa, secondo che vorrebbero tra loro vicendevolmente delegarsi, quei poteri che sono scritti nell'articolo 181 della legge comunale e provinciale. Ma io non voglio più lungamente trattenere la Camera, e mi permetterò questa sola riflessione.

Quei poteri erano dati alla Presidenza per due fini: primo per la speditezza con che dovevano procedere gli affari; secondo per la certezza della persona; imperocchè, o signori, sarebbe ridicolo che i cittadini non sapessero, come osservava ieri l'onorevole Crispi, a chi dirigersi per tradurre la provincia in giudizio, e certo sarebbe ridicolo che gli appaltatori non sapessero chi deve spedire i mandati, che i cittadini non sapessero con certezza la persona che deve assistere agli incanti. È insomma nell'interesse dei terzi la facoltà stabilita nell'articolo 181, che la presidenza non abbia a delegarsi dall'uno all'altro dei membri della deputazione vicendevolmente ed a capriccio, ma che ciò sia determinato dalla legge.

Dirò in ultimo all'onorevole Minghetti, che appartiene naturalmente alla scuola dei moderati, i quali tengono tanto dietro all'esperienza, che almeno tenga dietro all'esperienza anche in questa questione. Come furono tutelati infino ad oggi i comuni dalle deputazioni provinciali? Bene o male?

Io sono stato membro della deputazione provinciale più anni, e non ho mai udito lagnanze dai 130 comuni tutelati; nessuno si è mai doluto. Credete voi forse che fosse per l'influenza del prefetto? Sono stato più anni alla prova, ed ho il coraggio di dire alla Camera che ho presentato, come deputato provinciale, volumi di deliberazioni ai prefetti alle quali, con tutta la loro buona volontà, non avevano potuto prender parte e che essi firmavano nella fiducia che avevano nella deputazione. Ed abbiamo avuto a prefetti funzionari non comuni; vi citerò Francesco Elia, e lo ricordo con affetto e con molta stima, il quale di poi è stato assunto ad altre cariche nella Casa reale, e quindi fu di nuovo nominato prefetto. Ricordo il prefetto Gemelli, il quale oggi è capo di divisione nell'amministrazione delle opere pie. Posso parlarvi del prefetto Torre, il quale oggi è senatore, ed ha occupato le prime prefetture del regno.

Ebbene io posso assicurarvi che, o si trattasse dell'amministrazione della provincia, o degli interessi dei comuni, rare volte ho veduto che i prefetti siano intervenuti nel seno della deputazione.

Non crediate già che io dica ciò per accusare i prefetti: mai scenderò così basso. Io so che un prefetto, il quale deve assistere a tutti gli affari della provincia, che deve accudire alla pubblica sicurezza, che deve sorvegliare il buon andamento della burocrazia, non

può intervenire nel seno della deputazione. In una provincia che comprende 130 comuni non si può fare il deputato provinciale se non lavorando sette od otto ore al giorno, come io altra volta ho avuto l'onore ed il piacere di lavorare.

Io quindi non intendo punto di fare accusa ai prefetti per ciò: credo che essi abbiano tutta la buona volontà, ma è impossibile che uomini di carne e d'ossa possano reggere a tanta fatica. Essi sono già sopraccaricati dei lavori della pubblica sicurezza, dei lavori del giurì, di quelli del sindacato, e di tutto quanto importa una prefettura un po' importante; non possono quindi intervenire anche a queste riunioni.

I comuni dunque furono fin qui bene tutelati dalla deputazione, ed io sfido l'onorevole Minghetti a negarlo. Nelle deliberazioni delle deputazioni, i prefetti ebbero pochissima parte; essi intervennero in seno ad esse quasi di forma, annuendo alle conclusioni del relatore.

Io domando allora: perchè mantenere nella deputazione un ente inutile? Un ente il quale alla sua volta può essere pericoloso, perocchè quando si agitano poi alcune questioni attinenti a certe materie che io non voglio qui delineare, allora i prefetti si armano di tutta la loro potenza, e vengono ad imperare nei Consigli e nelle deputazioni provinciali. Non crediate, o signori, che l'aver concesso ai prefetti la facoltà d'intervenire come commissari del Re sia un arma debole che si dà ad essi: oh! quest'arma io la vorrei spezzata. Come presidente di un Consiglio provinciale per quattro anni, io mi sono trovato al lato dei commissari del Re, e so come i commissari del Re influiscano in tutte le deliberazioni; e so come alcuni consiglieri provinciali, trovandosi sindaci, siano in una certa soggezione al prefetto; so quale parte attiva essi prendano nelle deliberazioni; so come eccitano e combattono, e ritornano sulle stesse idee, finchè, aiutati da due o tre consiglieri provinciali, giungono ad ottenere una vittoria. Io ho avuto il piacere di non lasciarne troppo spesso di queste vittorie, ma vi assicuro che non posso promettermi che sia sempre così.

La facoltà al prefetto di entrare come commissario del Re è un'arma pericolosa; ed io, a scanso di equivoci, mi affretto a dichiarare che l'ho subito, non accettata, e che di buon animo aderisco a questa riforma, perchè una almeno ne passi, e per dare all'onorevole Peruzzi ed agli uomini che siedono alla destra un altro argomento che noi, uomini di Sinistra, quando ci si concede positivamente una riforma, venga anche da quei banchi, l'accettiamo con cuore volontoso; e se voi altra volta ci negaste quelle proposte di riforme che noi vi facevamo nel 1864, e che voi oggi riproponete, noi non saremo così ingenerosi come foste voi. (Bravo! Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. Ora il turno di parola spetterebbe al-

l'onorevole Mellana; ma se a lui non dispiace, e se la Camera lo approva, io proporrei che parlasse prima l'onorevole Lanza, il quale ha presentato un emendamento.

Voci. È fuori; bisogna chiamarlo.

PRESIDENTE. Io intendo così di uniformarmi alla deliberazione che prese la Camera. È vero che, quando la Camera prese la sua deliberazione, l'onorevole Lanza non aveva ancora proposto l'emendamento; ma, in sostanza, la Camera ha mostrato desiderio che prima parlassero coloro che hanno fatte proposte.

CHIAVES. L'onorevole Lanza quando si è assentato dall'Aula non aveva nessuna disposizione di parlare oggi, appunto perchè sapeva che il turno di parola spettava all'onorevole Mellana. Io mi permetto di fare questa osservazione, perchè egli me l'ha notificata prima di uscire dalla sala.

PRESIDENTE. Allora, se l'onorevole Mellana non intende di parlare ora, darò la facoltà di parlare all'onorevole Raeli.

MELLANA. Domanderei solo all'onorevole presidente di dire qualche parola.

PRESIDENTE. Dica pure.

MELLANA. Sono le cinque e qualche minuto; affaticandomi una mezz'ora potrei esporre soltanto una parte delle cose che ho da dire; ma se parla per minor tempo l'onorevole Israeli... (*ilarità prolungata*)

PRESIDENTE. Sta bene; se l'onorevole Raeli impiegherà tanto tempo che a lei non ne rimanga per fare tutto il suo discorso, le sarà riservata la facoltà di parlare domani.

L'onorevole Raeli ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento:

« I processi verbali delle deliberazioni della deputazione provinciale saranno dal presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

« Il prefetto potrà annullarle a termini degli articoli 191 e 193 della legge 20 dicembre 1865, allegato A.

« Per le deliberazioni prese dalla deputazione provinciale, a termini del n° 9 dell'articolo 180 della suddetta legge, saranno osservate le disposizioni degli articoli 192 e 194 della medesima.

« Il prefetto ha diritto di richiedere la convocazione della deputazione provinciale per tutte quelle proposte che intende farle.

« Le attribuzioni demandate dall'articolo 142 della legge 20 marzo 1865 alla deputazione provinciale nell'amministrazione comunale, saranno esercitate dal prefetto nell'amministrazione provinciale. »

RAELI. Fra tante voci che si sono innalzate più o meno forti per le riforme, la Camera soffrirà una voce discordante la quale chiede perchè nessuna novità si faccia nella stato attuale, e come un inciso in questa legge. È questa la mia preghiera, poichè, sebbene avessi presentato un emendamento alle proposte fatte dalla Commissione, devo dichiarare francamente che

non è se non se un rimedio che io credo necessario tutte le volte che sieno ammesse le proposte che la Commissione ha fatte, od altri potrebbe fare in questo senso.

Ho sentito ripetere da una parte la bella prova che ha fatto la legge del 1859 colle modifiche del 1865 per il corso di nove anni; ho sentito citare questo fatto come la prova degli utili servizi resi dalle deputazioni provinciali, e quindi come una risposta a coloro i quali vorrebbero tuttavia mantenere la presidenza della deputazione provinciale al prefetto nell'esercizio della potestà tutoria.

D'altra parte poi sento gridare al bisogno di riforma e di una riforma che si credè cosa di poco conto, e da potersi fare con un articolo incidentale, in una legge estranea all'amministrazione comunale; e da altri gridare contro questa legge come difettosa nel suo sistema; tanto che le sue modificazioni per nulla potrebbero salvare l'amministrazione dal caos, dalla confusione nella quale si suppone immersa per effetto delle leggi del 1859 e del 1865. Da queste due discordanti opinioni sugli effetti delle leggi del 1859 e del 1865, mi sembra che la conseguenza logica dovrebbe essere quella, o di una riforma radicale assoluta la quale porterebbe sopra altre basi l'ordinamento amministrativo provinciale e comunale; oppure spingersi alla chiesta riforma dopo un esame ben più maturo, ben più ponderato, sia sulla necessità di questi rimedi, sia sulle conseguenze della riforma medesima nei suoi rapporti con tutta la nostra legislazione amministrativa. E di vero, o signori, se la legge del 1865 vi presenta veramente tutti i difetti che le sono stati rimproverati, sia nell'amministrazione del comune sottoposto ad una certa tutela, sia nell'organizzazione provinciale, io non comprendo perchè capro espiatorio di tutti i mali che si dice derivare da questa difettosa organizzazione sia la presidenza del prefetto nella deputazione provinciale.

E se all'incontro dall'andamento che la legge del 1859 prima e poi quella del 1865 hanno data all'amministrazione comunale e provinciale si hanno avuto buoni risultati, non comprendo perchè tanta foga di riformare un articolo di legge, o, per meglio dire, una parte di questa legge, quando le signorie loro conoscono, ed io ripeto a me stesso, quanto sia difficile cosa il riformare una legge in una parte importante, come ora vi dimostrerò, senza che si senta quello screezio, quella differenza, quella deformità che sgraziatamente nella nostra legislazione si incontrano, e che, a mio avviso, sono la più potente cagione di tutte le difficoltà che si incontrano nell'amministrazione della cosa pubblica.

Ritengo, o signori, che siano nel vero coloro i quali non sono tanto scontenti della legge 20 marzo 1865, perchè dalla poca esperienza che io mi ho della materia della quale si tratta, sono convinto che, se degli

inconvenienti vi sono, se vi ha del malcontento, non derivano dalla maniera come è composta la deputazione provinciale e dall'ingerenza che vi esercita il Governo, ma derivano dalla gravezza dei servizi che si sono imposti al comune ed alla provincia, derivano dalla difficoltà di provvedere a quei servizi coi mezzi che le leggi loro somministrano e che di mano in mano hanno dovuto subire delle modificazioni.

Inoltre, o signori, io credo che per una gran parte d'Italia non poche delle difficoltà e degli imbarazzi amministrativi derivino dalle questioni transitorie che si sono presentate; in quanto che, non potendosi unificare contemporaneamente in modo opportuno tutti i servizi pubblici, ci siamo trovati, per la disposizione finale e transitoria della legge del 1865, incontro in alcune parti d'Italia a molti servizi per leggi speciali precedenti posti a carico dei comuni e delle provincie, sui quali nelle nuove leggi nulla si era disposto; e però era mestieri o continuare il mantenimento a spese dei comuni e provincie con una difformità di trattamento in confronto degli altri comuni o provincie del regno, o sopprimerli, e la soppressione portava certo un grave disturbo in quelle località. E se tenete conto della quantità ed importanza delle nuove leggi ad un tempo attuate, e dello impianto delle nuove imposte, che esercita tanta influenza nell'amministrazione comunale, e degli avvenimenti politici seguiti appena attuata la nuova legislazione amministrativa, mi sembra più giusta la sentenza di non doversi di tutti i mali accusare la legge comunale e provinciale.

Ma qualunque sia la giustizia dei diversi giudizi sulla medesima, da cotesta varietà di giudizi sono indotto a concludere che veramente non vi sia un bisogno della proposta riforma tanto urgente da farlo in una legge la quale non provvede sull'amministrazione comunale e provinciale, e dopo che col voto 22 dicembre negaste d'occuparvi sulle riforme della legge comunale e provinciale nell'attuale discussione.

Si dice che la riforma ora proposta non ha bisogno nè di lunghi studi nè di molte disposizioni, non si tratta se non di determinare i rapporti nei quali si deve trovare l'autorità governativa colla deputazione provinciale la quale rappresenta il potere esecutivo della provincia, e su questo si può essere tutti d'accordo, cioè che nell'amministrazione provinciale, se si vuole accordare una piena autonomia alle provincie come da ogni parte si grida, bisogna separare l'autorità amministrativa provinciale dall'autorità governativa.

Mi permetterei di risposta di richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che l'amministrazione provinciale, o, per meglio dire, la provincia, non è nè sta nel nostro ordinamento come un ente tutt'affatto estraneo al servizio dello Stato con vita propria ed isolata, il quale provvede soltanto ai bisogni ed ai servizi che sono della provincia medesima; perchè allora la proposizione la quale dice: lasciamo che si governino da

loro stessi, con piena libertà, senza alcuna ingerenza, o partecipazione dei funzionari del Governo, a mio avviso, potrebbe essere adottata.

Colla legge del 1865 invece si è fatto della provincia un ente cui sono imposti dei servizi che sono ritenuti di interesse generale e di conseguenza si dovrebbero fare dallo Stato.

Ora, o signori, fino a che questo stato di cose esiste, voi vedete che necessaria conseguenza si è la conservazione dell'ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale, perchè quei servizi che sono di un interesse generale dello Stato, che in gran parte costituiscono le spese obbligatorie siano esattamente adempiuti.

Uno dei modi di attuazione di codesta ingerenza è quel connubio, mi si permetta la frase, che esiste nella deputazione provinciale dello elemento elettivo e del governativo; e se nel 1859, quando fu promulgata la legge che riconosceva la personalità della provincia, ma senza aggravarla di pesi e di servizi pubblici, fu ritenuta necessaria cotesta unione, non la si poteva, nè la si può sconoscere dopo che colla legge del 1865, nell'articolo 174, si posero a carico dell'amministrazione provinciale dei servizi che sono tutti d'interesse generale e s'imposero delle spese obbligatorie per quest'oggetto, e ciò oltre i contributi imposti per le opere idrauliche, porti, ecc. colla legge sui lavori pubblici.

Ora, signori, mantenere la legge del 1865 per l'ordinamento amministrativo in cui la provincia è incaricata di servizi pubblici per lo Stato, e volere poi con un solo articolo sottrarre a qualunque siasi ingerenza del Governo l'amministrazione della provincia medesima, io credo non sia una determinazione la quale possa corrispondere al bene della cosa pubblica e della provincia medesima.

Ma si è detto che si provvede a questa bisogna, cioè ad assicurare il servizio pubblico messo a carico delle provincie, ed ai diritti dello Stato con altri mezzi, col mezzo cioè dell'annullamento delle deliberazioni di rifiuto di adempiere a questo servizio, e con poter ricorrere contro le deliberazioni di negativa che si facesse da parte della deputazione provinciale al Governo perchè provveda.

Questa dichiarazione mi sembra importare la confessione che l'idea sempre ripetuta di piena ed assoluta libertà della provincia, di nessuna ingerenza del Governo nell'amministrazione provinciale, di assoluta separazione tra l'autorità amministrativa elettiva provinciale e l'autorità governativa non è esatta, dal momento che gli permettete di annullare le deliberazioni le quali in date circostanze siano contrarie alla legge o eccedano la competenza dei Consigli medesimi, dal momento in cui permettete che si possa ricorrere per le deliberazioni della deputazione provinciale al Governo onde provveda. E di conseguenza non si può pre-

tendere che sia una necessaria applicazione del principio che regolar deve i rapporti tra il Governo e la provincia la esclusione del prefetto dalla presidenza della deputazione; che anzi si può con maggiore ragione sostenere che cotesta presidenza sia conforme e quasi una necessità nel sistema della legge 1865. Imperocchè, o signori, lo annullamento o il ricorso non sempre arresta la esecuzione della deliberazione o dell'atto di rifiuto del servizio o della spesa obbligatoria, e non impedisce per un tempo più o meno lungo la discontinuazione del servizio, causa spesso di gravissimi danni della cosa pubblica. Ond' è più conveniente allo interesse generale il sistema di assicurare la continuazione e l'adempimento dei servizi obbligatori, il sistema cioè della legge 1865, per il quale il prefetto, partecipando alla parte esecutiva dell'amministrazione della provincia può sempre vigilare perchè sia opportunamente provveduto alle spese e servizi obbligatori, senza che per questa partecipazione possa impedire o disturbare l'andamento dell'amministrazione provinciale secondo le determinazioni del Consiglio.

Vi ripeto, signori, che non intendo giudicare sul merito dell'attuale ordinamento della provincia, ma sembrami evidente che, finchè non avrete cambiate le basi del nostro ordinamento amministrativo comunale e provinciale, voi non farete un'opera corrispondente all'altezza della vostra intelligenza ed al bene del paese; non farete uno stabile edificio, togliendovi una base per sostituirvene altra discordante col sistema che informa la legge.

Ma se la conservazione della presidenza del prefetto, anche quando la deputazione provinciale agisce come parte dell'amministrazione della provincia, è richiesta dal sistema della legge del 1865, voi non potreste toglierla nelle altre funzioni attribuite alla deputazione provinciale senza sconoscere i principii ed il carattere proprio di queste attribuzioni; intendo della potestà tutoria esercitata sui comuni e sulle opere pie.

Non vi ripeto quanto, con maggiore autorità e con splendida dottrina, da oratori che mi hanno preceduto si è detto sul proposito; se si dovesse stare alla stretta applicazione di principii astratti, appunto come per la separazione dei due poteri nell'amministrazione della provincia si pretende negare la presidenza al prefetto, così ed a maggiore ragione si dovrebbe ritirare alla deputazione provinciale quella ingerenza attribuitale nell'amministrazione comunale, che dalla legge, e con ragione, è qualificata *ingerenza governativa*. E però non si può, quando la deputazione esercita cotesta ingerenza, escluderne il prefetto.

Rispondo solo alla obiezione che la deputazione provinciale, quando esercita l'autorità tutoria, non esercita una funzione governativa, ma fa sempre un atto di amministrazione provinciale. Ho sentito ripetere che il Governo ha interesse a che sia osservata la legge, ma non ne ha alcuno in quanto alla conserva-

zione del patrimonio del comune; in quanto allo sperpero che si possa fare della sostanza comunale; lo interesse a questa conservazione è della provincia, non già dello Stato, che si ritiene quale una belva feroce solo intento a divorare gli enti dei quali è formato.

Cotesta proposizione non mi sembra esatta. Il comune ha, senza dubbio, una propria esistenza, ma i suoi rapporti collo Stato sono indiscutibili e molteplici; da ciò tutto l'interesse dello Stato alla conservazione di questo ente medesimo, da ciò il diritto ed il dovere dello Stato alla tutela del comune come degli altri enti morali che non hanno la capacità di disporre del proprio patrimonio ed anche dei privati in simili condizioni.

Cotesto diritto di tutela, limitato ad impedire lo sperpero del patrimonio degli enti morali, è riconosciuto nello Stato da tutte le legislazioni, e non si potrebbe sconoscere senza rinnegare al tempo stesso la solidarietà che vi è tra il benessere dello Stato e quello degli enti dei quali è composto.

Non si può dire altrettanto della provincia come la è tra noi costituita; per l'amministrazione provinciale può dirsi quasi indifferente la conservazione della sostanza del patrimonio di un ente comune, purchè gli individui e i beni contribuenti alle imposte non diminiscano.

La provincia per noi non è un aggregato di comuni, è un aggregato di individui. Nelle provincie meridionali si sopperiva alle spese provinciali coi ratizzi sui beni dei comuni ed in ragione della ricchezza del comune; ma, secondo il sistema delle leggi italiane, si provvede alle spese provinciali solamente mediante le sovrimposte sulle contribuzioni dirette.

L'interesse della provincia quindi alla conservazione del patrimonio del comune non può affatto equipararsi a quello dello Stato, e difatti non è indicato nello articolo 172 della legge fra quelle materie alle quali il Consiglio provinciale deve provvedere.

Dunque, signori, il tener ferma la tutela del patrimonio del comune, l'impedire che le sue sostanze siano sperperate, l'assicurare ai cittadini che le entrate comunali non sieno impegnate per un tempo indeterminato, sono atti meramente governativi, non atti che si fanno nell'interesse della provincia.

E per essere logici, come già si è detto, se per onore di principio, non per assoluto bisogno, si vuole da voi la separazione dell'autorità governativa dall'autorità amministrativa elettiva, per lo stesso rispetto di principio si potrebbero togliere all'autorità elettiva, cioè alla deputazione provinciale, quelle funzioni, le quali nulla hanno che fare coll'amministrazione provinciale, perchè sono di competenza del Governo.

A maggiore ragione si deve mantenere la presidenza del prefetto nella deputazione provinciale medesima.

Ma, vi ha di più: la deputazione provinciale, fra le

funzioni d'ingerenza nell'amministrazione comunale ne ha alcune che evidentemente esercita nell'interesse dello Stato, o come un funzionario del Governo con uno speciale incarico. L'onorevole Crispi vi accennava con molto accorgimento, che le deputazioni provinciali sono chiamate, per molte disposizioni sia della legge comunale e provinciale, sia della legge dei lavori pubblici ad esercitare una parte di giurisdizione del contenzioso amministrativo. Ora, signori, come si può comprendere nelle attribuzioni della mera amministrazione provinciale una parte della giurisdizione la quale non può essere che propria dell'autorità governativa? In simili materie dunque la deputazione, sebbene derivi dalla elezione, pur nondimeno esercita un'autorità governativa.

Inoltre, per parlare di atti più attinenti alla ingerenza nella amministrazione comunale, ricorderete, o signori, che nell'interesse della pubblica finanza, nell'interesse generale avete determinato un limite alle sovrimposte che può stabilire il comune; avete stabilito un limite inalterabile di venti centesimi riguardo alla ricchezza mobile; avete poi fissato un limite alle tariffe o alle tasse addizionali che i comuni possono imporre sulle derrate soggette al dazio di consumo (dazio per sua natura comunale), salvo ad oltrepassarlo fino ad un certo punto, previo lo assentimento della deputazione provinciale: avete stabilito colla legge 28 giugno 1866 un limite per la sovrimposta fondiaria che si può oltrepassare coll'approvazione della deputazione provinciale, ed osservate alcune condizioni indicate nella legge stessa ed in quella del 1868.

Ora avete imposto questi limiti, perchè le derrate di consumo non fossero di tanto gravate da rendere difficile la consumazione, e perchè quei cespiti, dai quali si levano le imposte dirette per sopperire alle spese dello Stato, non fossero esauriti o sopraccaricati in modo da rendere odiosa la tassa dello Stato.

E questa ragione la è di certo di uno interesse generale e dello Stato; intanto permettete che sia derogato al *maximum* fissato dalla legge coll'approvazione della deputazione provinciale; in questo caso dunque agisce senza dubbio, non per l'interesse della provincia, ma per l'interesse dello Stato; non è il potere esecutivo del Consiglio provinciale, ma il funzionario cui il Governo affida la tutela della finanza nazionale e dell'interesse dei cittadini.

Ma si dice che non vi è ragione di dare cotesta tutela dell'interesse dello Stato, e di accordare tanta fiducia alla deputazione sola senza l'intervento del Governo: ma è facile il ricordare che in simili materie si confida principalmente nel funzionario responsabile in faccia al Governo, e giova ripetere che non siamo ora per fare cotesta legge, nè per fare la legge provinciale; che, quando si fecero le leggi del 1864 e 1865, s'intendeva conferire quel potere alla de-

putazione presieduta dal prefetto; che questo potere non può affatto ritenersi emanato dal Consiglio, o dato nell'interesse dell'amministrazione provinciale; che di conseguenza non si può invocare in questo caso la separazione dell'autorità elettiva provinciale dalla governativa per escludere dalla deputazione il prefetto.

Queste sono, o signori, le ragioni, secondo me, evidenti, e che io desideravo di presentarvi per giustificare la convenienza, la necessità di lasciare al prefetto la presidenza della deputazione provinciale in tutti i casi, sia che agisca come rappresentante della provincia, sia come tutore dei comuni ed opere pie, sia come delegato della legge.

Questo sistema, oltre di essere conforme alla intenzione ed all'ordinamento delle nostre leggi amministrative e finanziarie, sembra altresì confortato dalla esperienza e dal giudizio di persone autorevoli e non sospette di poca tenerezza per le libertà comunali e provinciali.

Era diffatti nelle discussioni del 1864 e 1865, sulle riforme della legge comunale e provinciale, che questa unione del prefetto colla deputazione provinciale era accennata come il più utile portato della legge del 1859.

Nella seduta del 24 gennaio 1865, l'onorevole Mellana, combattendo la proposta della Commissione, la quale, mentre accordava la tutela al prefetto, segregava la deputazione provinciale da qualunque siasi ingerenza dell'autorità governativa, riducendola realmente ad una Giunta della provincia medesima, l'onorevole Mellana con molta eloquenza propugnava l'idea contraria, e diceva non temere l'attrito, quell'attrito contro il quale tanto si è gridato, quasichè si possa supporre che le deputazioni delle provincie d'Italia siano in una continua lotta fra esse ed il prefetto.

Egli, l'onorevole Mellana, che certamente è un giudice competentissimo in questa materia, per i lunghi servizi che egli ha prestato nell'amministrazione della sua provincia, nella rappresentanza provinciale, vi diceva: questo attrito, questo continuo trattarsi spiana le difficoltà, porta la concordia, fa conoscere e meglio stimare rispettivamente le persone; questo è il miglior modo che si può adottare pel mantenimento della buona amministrazione.

E la stessa cosa, e con maggior peso, ripeteva nella seduta del 3 febbraio. Quando, dopo il voto del 2 in cui si era negata la tutela dei comuni al prefetto, l'onorevole Lanza, ministro in quell'epoca, annunciava la necessità, non di rivenire sul deliberato, ma sul sistema della Commissione, e di mettere la deputazione sotto la presidenza del prefetto, l'onorevole Mellana restava fermo, e, malgrado di essere oppositore al Ministero, facea plauso alla proposta, perchè la riteneva utile alla buona amministrazione, al buon eser-

cizio delle funzioni della deputazione provinciale medesima.

E si conchiudeva quella memorabile seduta con delle parole, mi permetta l'onorevole Mellana che lo dica, anche più autorevoli (almeno per le funzioni esercitate, non volendo fare paragoni di dottrina), quelle cioè dell'onorevole Rattazzi, il quale diceva che la proposta del Ministero di mantenere al prefetto la presidenza della deputazione per tutti i capi era il mezzo di conciliare l'elemento elettivo col governativo, ed introdurre una buona e regolare amministrazione per le provincie ed i comuni.

Quando ho letto quelle discussioni è cessata la mia esitanza a dissentire dagli egregi proponenti e sostenitori delle proposte in discussione, benchè uomini di tanta autorità e per sapere e per esperienza acquistata nelle più elevate funzioni dello Stato; e mi sono confermato nella opinione della necessità, della convenienza, dell'utilità della presidenza del prefetto nella deputazione provinciale nello stato attuale della nostra legislazione. Se non altro, o signori, si deve convenire che la questione è ben dubbia, e nel dubbio non conviene di certo spingervi ad una innovazione di tanta importanza, e quasi per incidente, in una legge che non riguarda direttamente l'amministrazione del comune e della provincia, e senza portare un maturo esame su tutta la nostra legislazione che poggia sopra un altro sistema. E le parole dette nella discussione del 1865 testè da me riferite erano confermate dall'esperienza, inquantochè, o signori, sono già 4 anni che la legge del 1865 è in esercizio. Ebbene, io credo di non aver veduto che uno o due e forse un solo ricorso del prefetto contro la decisione della deputazione provinciale, ed io non ricordo perchè credo che non lo possa, annullamenti per parte del prefetto delle deliberazioni della deputazione provinciale.

NICOTERA. Come? Quella di Napoli.

PRESIDENTE. Non interrompano.

DI SAN DONATO. E ha fatto la relazione lui!

RAELI. Perdonino, parlava dell'amministrazione provinciale e comunale propriamente detta, parlava distintamente...

Voci a sinistra. Ah! ah!

RAELI... dell'autorità tutoria, e non di quell'altra giurisdizione che esercita la deputazione provinciale in fatto di elezioni.

Io intendeva sulla parte principale, sulla quale si questiona, sulla quale si faceva una questione di principii, cioè che, per mantenere la libertà dell'amministrazione provinciale, bisogna assolutamente escludere dalla deputazione il prefetto: io vi parlava delle deliberazioni amministrative, vi parlava delle deliberazioni tutorie.

Ma anche in fatto di elezioni, o signori, nella gene-

ralità delle provincie del regno, non vi sono discordanze, non vi sono questioni tra il prefetto ed i deputati; ma in alcuna, non vi è dubbio, vi è stato qualche giudizio sopra elezioni, nel quale i prefetti sono stati discordi dalla maggioranza della deputazione; vi sono stati dei prefetti che hanno annullato queste deliberazioni, ed il Governo...

DI SAN DONATO. E voi ne avete fatta la difesa.

RAELLI... ed il Governo ha annullato il decreto del prefetto dichiarando che non aveva il diritto di annullarle. (*Rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

RAELLI. E diffatti, o signori, che fra la deputazione provinciale ed il prefetto in generale non vi è quello stato di lotta, del quale vi si parlava, la più bella testimonianza è quella che poco fa ci dava l'onorevole Brunetti. Vero è che egli ci diceva essere ciò avvenuto, perchè il prefetto aveva tutta la fiducia nei deputati provinciali; ed io rendo lode al prefetto di questa fiducia, che, meritata, è la più bella lode per quegli egregi cittadini che compongono la deputazione provinciale; ma resta sempre il fatto che la regola generale non sia una continua guerra o disgusto tra il prefetto e la deputazione.

Nè menoma la forza del fatto la osservazione che possono esservi dei casi in cui questo prefetto, che nella generalità non era l'incubo delle deliberazioni della deputazione, lo possa divenire in alcun caso per una di quelle ragioni di favore, di odio di parte e simili, che spingono il funzionario ad ingiusta pressione; imperocchè mi si permetterà di osservare e ripetere che possono esservi anche dei casi, e forse più facilmente, nei quali lo interesse di campanile o di professione, di odii e di rancori personali, lo spirito di parte ed altri motivi, spesse volte avrebbero potuto spingere la deputazione provinciale a certe decisioni le quali sieno state riportate sulla via della giustizia dalla presenza del prefetto; perchè, quando si tratta di ciò che è giusto, io credo che anche basti la presenza di un uomo onesto per farlo osservare, e rispettare. Se può avvenire che un prefetto sia un uomo il quale si abbandoni allo spirito di parte, il quale si abbandoni ad un favoritismo odioso, dovete però convenire che anche i deputati possono, come uomini, essere soggetti alle stesse passioni e abbandonarvisi più facilmente.

Lasciando da parte le eccezioni, ammettiamo piuttosto che siano tutti uomini onesti; e fra uomini onesti, malgrado qualsiasi contraria prevenzione, si discute, si modificano o correggono i giudizi, e ne nasce quella conciliazione che permette una regolare amministrazione, come si disse nel 3 febbraio 1865.

Eccovi dunque, o signori, che io non trovo la necessità, il bisogno, la convenienza di spingerci ad una novità. E per dimostrarvi i buoni servizi che rende la deputazione, ancorchè presieduta dal prefetto, permet-

tete che io anche invochi quest'esperienza novennale per dirvi che non andiate incontro ai pericoli di una innovazione. (*Susurro*)

Queste, o signori, erano le idee che mi sono permesso di esporvi titubante, perchè per la prima volta io parlo innanzi a voi, e che non ho potuto più ampiamente svolgere per l'ora tarda; ma ho creduto dirvele, perchè sono certo che, qualunque sia la nessuna mia autorità, esse saranno da voi tenute presenti nelle vostre determinazioni, perchè noi dobbiamo essere gli uomini che miriamo al bene del paese, senza lasciarci arrestare dal timore delle novità, se riconosciute necessarie o utili, ma senza lasciarci altresì trasportare dal facile desiderio d'innovare.

Subordinatamente al caso in cui si accetti la proposta della Commissione, crederei necessario aggiungere alcuni articoli, i quali io credo sieno necessari per evitare la contraddizione colla legge che mantene, o che in parte possono ovviare a quegli inconvenienti che io temo possano prodursi nell'amministrazione dall'adozione della proposta in discussione, fatta staccatamente e senza una connessione colle opportune modificazioni nelle leggi amministrative.

Osservo che avvi un errore nell'ultima parte...

PRESIDENTE. L'errore è già stato corretto.

RAELLI. La ringrazio. Di tutte le deliberazioni della deputazione provinciale dovrà darsi comunicazione al prefetto, appunto come sta scritto nell'articolo 130 per le deliberazioni della Giunta.

Si è opposto il contrario, che gli atti della deputazione, meno i casi del numero 9 dell'articolo 180, non sono che la esecuzione dei deliberati del Consiglio; ma prego riflettere che la deputazione provinciale non è un semplice esecutore materiale delle deliberazioni del Consiglio; fa spesso dei provvedimenti per la esecuzione, e specialmente quando agisce per delegazione avuta dal Consiglio.

La deputazione delibera sulla erogazione delle somme iscritte per ispeze imprevedute e sullo storno da un articolo ad altro della stessa categoria; fa gli atti conservatorii dei diritti della provincia.

Ora, in tutti questi fatti possono essere violate le leggi, ed è perciò che anche delle deliberazioni della Giunta si fa l'invio. Altronde è giusto che il prefetto conosca l'andamento dell'amministrazione provinciale, e ne è parte principale quella affidata alla deputazione provinciale.

A rimuovere intanto il dubbio che tutte le deliberazioni rimangano ineseuite sino a che non siano sottoposte alla sanzione del prefetto, o decorra il termine dei venti giorni, devo dichiarare che tutte le deliberazioni debbono essere rimesse al prefetto, e il prefetto potrà annullarle a termini degli articoli 191 e 193; ma saranno intanto esecutorie, meno quelle prese dalla deputazione, a termini del numero 9 dell'articolo 180, le quali saranno sottoposte all'osser-

vanza degli articoli 192 e 194, come lo sono le deliberazioni del Consiglio provinciale al quale la deputazione è surrogata.

Io credo che nessuno di noi può mettere in dubbio che l'esecuzione di queste ultime deliberazioni debba essere proposta all'approvazione, come lo sarebbero se fossero prese dai Consigli provinciali a termini degli articoli 192 e 194.

Finalmente ho creduto che il prefetto o il Governo possa avere nell'amministrazione provinciale quel potere che l'articolo 142 della legge accorda alla deputazione provinciale nell'amministrazione comunale onde provvedere quando la deputazione si nieghi a spedire i mandati, o non compia le operazioni obbligatorie.

È questo l'unico mezzo per assicurare l'adempimento dei servizi obbligatori indicati nell'articolo 174.

Sono queste le ragioni per le quali respingo nella legge attualmente in discussione gli emendamenti proposti sia dall'onorevole Peruzzi, sia dalla Commissione: e nel caso di loro adozione credo che la Camera debba accogliere le aggiunte da me proposte. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera che l'onorevole deputato Greco Luigi ha proposto un altro emendamento. Egli propone che negli emendamenti Melissari, Bargoni, Salvagnoli, ed in tutti gli altri che non ammettono la presidenza del prefetto nella deputazione, oppure (qualora nessuno dei detti emendamenti venisse dalla Camera accolto) nell'articolo addizionale proposto dalla Commissione, invece di quello presentato dal deputato Peruzzi, alle parole: « Il prefetto *non presiede* la deputazione provinciale, » vengano sostituite le seguenti: « Il prefetto *cessa di far parte* della deputazione provinciale. »

Gli onorevoli Nicotera, Asproni, San Donato e Lazaro propongono il seguente emendamento:

« I membri del Parlamento non possono far parte di alcuna società industriale in qualunque modo interessata colle finanze dello Stato, e dovranno astenersi sia dall'amministrazione di esse società, sia da qualsiasi partecipazione alle azioni che possono rappresentarle. »

L'onorevole Damiani propone quest'altro:

« I membri del Parlamento non possono essere sindaci nè assessori comunali. »

L'onorevole Sprovieri all'emendamento Lanza propone che si aggiungano queste parole: « nè appartenere a nessuna classe degli impiegati dello Stato. »

L'onorevole Righi fa questa proposta sospensiva:

« La Camera, riservandosi di deliberare sulle proposte contenute nell'emendamento Peruzzi, in occasione che verranno discusse le annunciate riforme della legge provinciale e comunale, passa all'ordine del giorno. »

Per ultimo, l'onorevole Bixio desidera interpellare il ministro guardasigilli sull'applicazione della legislazione penale, riflettente il duello, a termine dell'articolo 67 del regolamento.

A domani il seguito della discussione.

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sopra gli articoli addizionali proposti dalla Commissione al progetto di legge relativo al riordinamento amministrativo;

2° Seguito della discussione del bilancio 1869 del Ministero di agricoltura e commercio;

3° Discussione del bilancio 1869 del Ministero dei lavori pubblici.